



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

Rep. n. 19/2026

Castel Goffredo, 29 maggio 2026

**Oggetto: VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE (CONFERENZA DI SCOPING) RELATIVA AL PROCESSO DI VAS DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.**

- *Premesso che con Delibera di Giunta n. 12 del 31/01/2023, il Comune di Castel Goffredo ha dato avvio al procedimento della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i.*
- *con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2023 è stata individuata l'Autorità competente in materia ambientale del processo di Valutazione Ambientale Strategica nell'ambito della procedura di variante al P.G.T. vigente;*
- *con nota prot. 6267 del 29/04/2026, è stato comunicato il deposito del Documento di Scoping, messo a disposizione in pari data in libera visione sino al 28/05/2026 depositato presso il Comune di Castel Goffredo, Piazza Mazzini, 1 presso il Settore Assetto del Territorio e pubblicato sul sito web 'SIVAS'*
- *con il medesimo avviso prot. 6267 del 29/04/2026 è stata convocata per il giorno 29/05/2026 ore 15.00 presso la Sala Consiliare la prima seduta di conferenza di valutazione per illustrare il Documento di Scoping nel procedimento per la redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, alla quale sono stati invitati enti competenti e soggetti interessati individuati nelle deliberazioni citate;*

**TUTTO CIO' PREMESSO**

in data 29/05/2026 ore 15.00, presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza Mazzini, 1 è stata indetta la prima conferenza pubblica di Valutazione Ambientale Strategica nel procedimento per la redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio alla quale sono presenti:

**AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS:** Ing. Luigi Azzaro, Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

**AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS:** Geom. Stefano Longinotti, Responsabile del Servizio Patrimonio, Ecologia e Manutenzioni;

*Pagina 1 di 2*



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

TECNICO INCARICATO per la redazione della VAS: Ing. Susanna Sturla;

TECNICO INCARICATO per la redazione della Variante del PGT Arch. Erika Ghitti;

Non sono presenti soggetti con competenza ambientale o enti territorialmente interessati.

L'Ing. Susanna Sturla presenta in breve il procedimento di VAS che si affianca in parallelo al procedimento di pianificazione ed illustra la natura della Variante sottolineando che uno dei principali obiettivi della presente variante è la riduzione del consumo di suolo; spiega sinteticamente i contenuti del documento di scoping, evidenziando le potenzialità e le criticità ambientali del territorio comunale di Castel Goffredo e specifica che essendo un piano in riduzione gli effetti sulle componenti ambientali saranno sicuramente positive.

Vengono successivamente elencati gli enti che hanno inviato osservazioni e contributi in merito prendendo atto dei pareri e delle considerazioni espresse e nello specifico:

- TEA (prot. 6453 del 05/05/2026)
- Aeronautica Militare (prot. 6928 del 14/05/2026)
- Consorzio di Bonifica Garda Chiese (prot. 6978 del 14/05/2026)
- ATS (prot. 7159 del 19/05/2026)
- ARPA Lombardia (prot. 7421 del 25/05/2026)
- ATO (prot. 7515 del 27/05/2026)

di cui si allegano i contributi.

Non vengono sottoposte ulteriori domande o osservazioni

La seduta viene tolta alle ore 16:00



Mantova, 04 maggio 2026

Prot. n. **723**  
Pratica n. P00065 del 2026  
(riferimento da citare nella risposta)

Istruttore pratica: Veronica Marin

Spett. le  
**Comune di Castel Goffredo**  
Piazza G. Mazzini, 1  
46042 Castel Goffredo MN

**Oggetto:** risposta alla vostra richiesta di parere tecnico relativamente alle opere denominate “Variante generale al PGT” nel Comune di Castel Goffredo (MN).

#### PARERE TECNICO

Esaminata la pratica n. **P00065** del **2026** inserita d’ufficio sul Portale Servizi Tecnici del Gruppo TEA spa SB il 30/04/2026, a seguito di Vostra richiesta protocollo n° 0006267 del 29/04/2026 pervenuta a mezzo PEC in pari data;

Visti:

- la tipologia di parere richiesto: **Parere tecnico VAS-PGT**;
- il grado di progettazione eseguito;
- gli elaborati planimetrici e le relazioni tecniche allegate alla pratica;
- i singoli pareri espressi dai tecnici delle società del Gruppo relativamente alle reti e/o servizi gestiti dalle stesse nel Comune in oggetto, che si riportano in allegato;

Il personale coinvolto del Gruppo TEA spa SB

#### ESPRIME I SEGUENTI PARERI

Parere	Esito
Parere su Igiene Urbana	Favorevole

Il presente parere viene rilasciato ai soli fini della pianificazione urbanistica proposta; eventuali valutazioni specifiche saranno effettuate su interventi puntuali.

Per una corretta progettazione delle opere invitiamo il progettista a scaricare dal sito di TEA spa SB le specifiche tecniche (<http://pst.teaspa.it/pst/> → modulistica e specifiche tecniche).

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Procuratore  
(documento firmato digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)

Firmato digitalmente  
da GIACOMO CIGOGNETTI  
in data 05/05/2026





## ALLEGATI

### MANTOVA AMBIENTE SRL - PARERE NEI RIGUARDI DELL' IGIENE URBANA

Parere favorevole.

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare direttamente la sig. Massari Simone al tel. 335-7871922.

---

Si ricorda di inviare la documentazione necessaria utilizzando esclusivamente il Portale Servizi Tecnici all'indirizzo <https://pst.teaspa.it/pst/>



Roma, \_\_\_\_\_

*Stato Maggiore dell'Aeronautica*

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 – 00185 Roma  
PEI EdO: [stataereo.log@aeronautica.difesa.it](mailto:stataereo.log@aeronautica.difesa.it)

**AI           COMANDO 1^ REGIONE AEREA**  
**Reparto Servizi Territoriali e di Presidio**  
**= MILANO =**

Allegati n°: 1 (uno)

**OGGETTO:** *Messa a disposizione del documento di scoping – convocazione della prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica per la variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell'art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i. denominata “variante generale”.*

e, per conoscenza:

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO  
([comunedicastelgoffredo.mn@legalmil.it](mailto:comunedicastelgoffredo.mn@legalmil.it))

= 46042 CASTEL GOFFREDO (MN) =

Riferimento: fgl. prot. n. 2026/0006267 29-04-2026 (in allegato).

1. *Con il foglio a riferimento, il Comune di Castel Goffredo ha indetto una Conferenza di Servizi per la progettualità in oggetto.*
2. *A tal riguardo, nel partecipare la citata comunicazione, si interessa codesto Comando per la trattazione del procedimento in argomento, a salvaguardia di eventuali aspetti connessi agli interessi dell'Aeronautica Militare.*
3. *Al Comune di Castel Goffredo, in conoscenza, si chiede di voler indirizzare ogni eventuale futura comunicazione, afferente alla citata tematica, direttamente al Comando 1^ Regione Aerea - Reparto Servizi Territoriali e di Presidio (E-mail PEC: [aerosquadraregione1@postacert.difesa.it](mailto:aerosquadraregione1@postacert.difesa.it)), quale articolazione dell'A.M. competente in materia.*

**d'ordine**  
**IL CAPO DEL 4° REPARTO INTERINALE**  
*(Col. AArnn Alessandro SENSI)*

M\_D ARM001 REG2026 0045450 07-05-2026

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (c\_c118) - Codice AOO: C\_1234 - Reg. nr.0006267/2026 del 29/04/2026 6.1 Fasc.2 Anno 2022



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

Prot. n. 2026/0006267  
Tit. VI - Cl. 1

Castel Goffredo, 29 aprile 2026

**ATS Valpadana**

Via dei Toscani, 1  
46100 MANTOVA  
[protocollo@ec.at-s-valpadana.it](mailto:protocollo@ec.at-s-valpadana.it)

**ARPA della Lombardia**

**Dipartimento di Cremona-Mantova**  
Viale Risorgimento, 43  
46100 MANTOVA  
[partimentomuntova.arpa@ec.regione.lombardia.it](mailto:partimentomuntova.arpa@ec.regione.lombardia.it)

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Cremona, Mantova e Lodi**

Piazza Paccagnini, 3  
46100 MANTOVA  
[sabap-m@ec.cultura.gov.it](mailto:sabap-m@ec.cultura.gov.it)

**Regione Lombardia**

**Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi**  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO  
[territoriosistemi verdi@ec.regione.lombardia.it](mailto:territoriosistemi verdi@ec.regione.lombardia.it)

**Regione Lombardia**

**Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi**  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO  
[sicurezza@ec.regione.lombardia.it](mailto:sicurezza@ec.regione.lombardia.it)

**Regione Lombardia**

**UTR Val Padana - Sede di Mantova**  
Corso Vittorio Emanuele II, 57  
46100 MANTOVA  
PEC: [valpadanaregione@ec.regione.lombardia.it](mailto:valpadanaregione@ec.regione.lombardia.it)

**Provincia di Mantova**

**Area Pianificazione territoriale e della navigazione  
- Edilizia – Ambiente**  
Via Principe Amedeo, 32  
46100 MANTOVA  
[provinciadi mantova@egalmail.it](mailto:provinciadi mantova@egalmail.it)

**Consorzio di Bonifica Garda Chiese**

Corso Vittorio Emanuele II, 57  
46100 MANTOVA  
[cb.gardachiese-bonifica@ec.regione.lombardia.it](mailto:cb.gardachiese-bonifica@ec.regione.lombardia.it)

**Comune di Acquafredda**

Via della Repubblica, 14  
25010 ACQUAFREDDA (BS)  
[protocollo@ec.comune.acquafredda.bs.it](mailto:protocollo@ec.comune.acquafredda.bs.it)

**Comune di Casalmoro**

Via Pietro Nenni, 33  
46040 CASALMORO (MN)  
[casalmoro.m@egalmail.it](mailto:casalmoro.m@egalmail.it)

**Comune di Asola**

Piazza XX Settembre, 1  
46040 ASOLA (MN)  
[comuneasola@egalmail.it](mailto:comuneasola@egalmail.it)

**Comune di Ceresara**

Piazza Castello, 25  
46040 CERESARA (MN)  
[ceresara.m@egalmail.it](mailto:ceresara.m@egalmail.it)

**Comune di Guidizzolo**

Piazzale Marconi, 1  
46040 GUIDIZZOLO (MN)  
[guidizzolo.m@egalmail.it](mailto:guidizzolo.m@egalmail.it)

**Comune di Medole**

Via Roma, 10  
46046 MEDOLE (MN)  
[medole.m@egalmail.it](mailto:medole.m@egalmail.it)

**Comune di Casaloldo**

Via Roma, 8  
46040 CASALOLDO (MN)  
[comune.casaloldo@ec.regione.lombardia.it](mailto:comune.casaloldo@ec.regione.lombardia.it)

**Comune di Castiglione delle Stiviere**

Via Cesare Battisti, 4  
46043 CASTIGLIONE d/S. (MN)  
[protocollo@ec.comune.castiglione.mn.it](mailto:protocollo@ec.comune.castiglione.mn.it)

Comune di Castel Goffredo (MN) - Piazza Mazzini 1 - C.A.P. 46042 Castel Goffredo (Mantova) - sito internet: [www.comune.castelgoffredo.mn.it](http://www.comune.castelgoffredo.mn.it)  
C.F. 81001030204 - P.I. 00521810200 - Telefono 0376.7771 - Fax 0376.777.227 - p.e.c.: [comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it](mailto:comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it)

M\_D ARM001 REG2026 0045450 07-05-2026

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (c\_c118) - Codice AOO: C\_1234 - Reg. nr.0006267/2026 del 29/04/2026 6.1 Fasc.2 Anno 2022



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

**Comune di Carpenedolo**

Piazza Europa, 1  
25013 CARPENEDOLO (BS)  
[protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs](mailto:protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs)

**FiberCOP spa**

Via Marco Aurelio, 24  
20127 MILANO  
[fibercops@pec.fibercop.it](mailto:fibercops@pec.fibercop.it)

**Terna spa**

Viale Egidio Galbani, 70  
00156 ROMA  
[info@pec.terna.it](mailto:info@pec.terna.it)

**Italgas Reti s.p.a.**

Largo Regio Parco, 11  
10153 TORINO  
[italgasreti@pec.italgasreti.it](mailto:italgasreti@pec.italgasreti.it)

**Mantova Ambiente s.r.l.**

Via Taliercio 3  
46100 Mantova  
[mantovaambiente@pec.teaspa.it](mailto:mantovaambiente@pec.teaspa.it)

**Ufficio Territoriale del Governo**

Via Principe Amedeo, 30  
46100 MANTOVA  
[protocollo.prefm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefm@pec.interno.it)

**ALER di Brescia – Cremona - Mantova**

**U.O.G di Mantova**  
Viale Risorgimento 78  
46100 MANTOVA  
[alermantova@pec.regione.lombardia.it](mailto:alermantova@pec.regione.lombardia.it)

**APAM Esercizio s.p.a.**

Via dei Toscani, 3/c  
46100 MANTOVA  
[apam@legalmail.it](mailto:apam@legalmail.it)

**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po**

Str. Giuseppe Garibaldi, n. 75  
43121 - PARMA  
[protocollo@ert.agenziapo.it](mailto:protocollo@ert.agenziapo.it)

**E-Distribuzione spa**

Via Domenico Cimarosa, 4  
00198 ROMA  
[edistribuzione@edistribuzione.it](mailto:edistribuzione@edistribuzione.it)

**Sicam spa**

Largo Anselmo Tommasi, 18  
46042 CASTEL GOFFREDO (MN)  
[sicam@egalmi.l.it](mailto:sicam@egalmi.l.it)

**Tea s.p.a. sb**

Via Taliercio 3  
46100 Mantova  
[direzione@pec.teaspa.it](mailto:direzione@pec.teaspa.it)

**ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova**

Via Don Maraglio n. 4  
46100 MANTOVA  
[atomanova@egalmi.l.it](mailto:atomanova@egalmi.l.it)

**Agenzia del Demanio**

Direzione Regionale Lombardia  
Corso Monforte, 32  
20122 MILANO  
[dre.lombardia@pec.agenziademuni.o.it](mailto:dre.lombardia@pec.agenziademuni.o.it)

**ERSAF**

Ente Regionale per Servizi all'Agricoltura e alle Foreste  
Via Taramelli, 26  
20124 MILANO  
[ersaf@pec.regione.lombardia.it](mailto:ersaf@pec.regione.lombardia.it)

**AERONAUTICA MILITARE**

Viale Università, 4  
00185 - ROMA  
[stataereo@postacert.difesa.it](mailto:stataereo@postacert.difesa.it)

**OGGETTO:** Messa a disposizione del documento di scoping – convocazione della prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica per la variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell'art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i. denominata “variante generale”.

**VISTA** la L.R. 12/2005 ed in particolare l'art. 4 comma 2 bis;

**VISTI** gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.

M\_D ARM001 REG2026 0045450 07-05-2026

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (c\_c118) - Codice AOO: C\_1234 - Reg. nr.0006267/2026 del 29/04/2026 6.1 Fasc.2 Anno 2022



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

XI/761 del 10 novembre 2010 e s.m.i.;

### **RICHIAMATI:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2023, con la quale il Comune di Castel Goffredo ha dato avvio al procedimento della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. denominata "VARIANTE GENERALE" Redazione del nuovo Documento di Piano, di revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi in recepimento della L.R. 31/14 unitamente all'avvio del correlato procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale adeguamento del regolamento edilizio e degli atti correlati;
- la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2023 con la quale il Comune Castel Goffredo ha individuato le autorità e i soggetti interessati e ha definito le modalità di partecipazione alla VAS;
- l'avviso di avvio del procedimento di Variante generale al PGT e correlate Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in data 22/02/2023

**VISTO** l'allegato "1a" alla D.G.R. n. IX/761 del 10.11.2010 e la D.G.R. n. IX/2789 del 22.12.2011 e s.m.i. che confermano l'assoggettamento a V.A.S. del Documento di Piano (DdP) ed in particolare il punto 4.2.b) nel quale si specifica che la prima seduta della Conferenza di valutazione, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il "Documento di Scoping" e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;

**RITENUTO** di proseguire il percorso procedurale già avviato, adeguando le scelte effettuate, per quanto possibile e consentito, alle nuove disposizioni regionali sopracitate;

**VISTO** il "Documento di Scoping", predisposto dai tecnici incaricati in accordo con le Autorità procedente e competente, depositato in libera visione agli atti del Comune e liberamente consultabile;

Al fine di avviare il processo partecipativo e di confronto di V.A.S. con le Autorità competenti;

### **CONVOCA**

la prima conferenza di Valutazione nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante Generale al PGT di Castel Goffredo

**in data venerdì 29 maggio 2026 alle ore 15:00**

presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza Mazzini n. 1, 46042 Castel Goffredo (MN) con il seguente ordine del giorno:

- 1) illustrazione, esame, analisi di pareri, contributi ed osservazioni pervenuti in merito al Documento di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica, nonché eventuali controdeduzioni;

### **COMUNICA**

- che il Documento di Scoping nell'ambito della procedura VAS della Variante Generale al vigente PGT e le linee di indirizzo sono depositate agli atti e sono liberamente consultabili sul sito internet del Comune ([https://castelgoffredo-sito.municipiumapp.it/it/documenti\\_publici/valutazione-ambientale-strategica-vas-del-pgt-variente](https://castelgoffredo-sito.municipiumapp.it/it/documenti_publici/valutazione-ambientale-strategica-vas-del-pgt-variente)), sul sito internet della Regione Lombardia tramite l'applicativo SIVAS (<https://www.sivas.servizirl.it>) o, previo appuntamento, presso il Settore Assetto del Territorio del Comune di Castel Goffredo;
- che le SS.LL. sono invitate a partecipare alla conferenza stabilita per assistere all'illustrazione del "Documento di Scoping" inerente la V.A.S. del Piano di Governo del Territorio del Comune – Variante Generale ed esprimere quindi i propri pareri, contributi e osservazioni nel merito, al fine di costruire insieme un quadro conoscitivo partecipato e condiviso;

M\_D ARM001 REG2026 0045450 07-05-2026

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (c\_c118) - Codice AOO: C\_1234 - Reg. nr.0006267/2026 del 29/04/2026 6.1 Fasc.2 Anno 2022



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

- che i soggetti in indirizzo hanno anche facoltà di trasmettere all'indirizzo PEC del Comune di Castel Goffredo ([comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it](mailto:comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it)) pareri, contributi ed osservazioni in merito alla proposta di Documento di Scoping, entro il 28/05/2026.

I partecipanti alla conferenza dovranno essere muniti di delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza o titolati alla rappresentanza, in conformità alle norme sulla partecipazione ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio fino al giorno 29/05/2026

**PER I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E GLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI:**

eventuali contributi/suggerimenti/osservazioni utili alla definizione degli aspetti e alle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, da redigere per la procedura di VAS, dovranno essere indirizzati alle scriventi Autorità Competente e Procedente per la VAS in forma scritta ed in formato elettronico, specificando in oggetto: "PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA VARIANTE GENERALE - Redazione del nuovo Documento di Piano", tramite PEC, all'indirizzo: [comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it](mailto:comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it) a decorrere dalla data di messa a disposizione e deposito del Documento di Scoping fino al 28/05/2026

**PER I SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATO:**

i settori del pubblico potranno anch'essi fornire eventuali contributi/suggerimenti/osservazioni utili alla definizione degli aspetti e alle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, da redigere per la procedura di VAS, con le stesse modalità e gli stessi tempi previsti per i sopraindicati soggetti. Inoltre potranno essere attivate, nelle fasi successive del procedimento (mediante specifico avviso), ulteriori azioni/iniziative di informazione, partecipazione, coinvolgimento del pubblico interessato.

Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Settore Assetto del Territorio del Comune di Castel Goffredo, contattando il n. 0376777254 (Arch. Laura Migliavacca).

**L'autorità Procedente**  
**(Ing. Luigi Azzaro)**



*Document o f i r m a t o d i g i t a l m e n t e .*

**stataereo@postacert.difesa.it**

---

**Da:** comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it  
**Inviato:** mercoledì 29 aprile 2026 14:54  
**A:** protocollo@pec.ats-valpadana.it;  
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it; sabap-mn@pec.cultura.gov.it;  
valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it; provinciadamantova@legalmail.it;  
cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it;  
protocollo@pec.comune.acquafredda.bs.it; casalmoro.mn@legalmail.it;  
comuneasola@legalmail.it; ceresara.mn@legalmail.it; guidizzolo.mn@legalmail.it;  
medole.mn@legalmail.it; comune.casaloldo@pec.regione.lombardia.it;  
protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it;  
protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it; info@pec.terna.it; sisam@legalmail.it;  
ITALGASRETI@PEC.ITALGASRETI.IT; direzione@pec.teaspa.it;  
mantovaambiente@pec.teaspa.it; atomantova@legalmail.it;  
protocollo.prefmn@pec.interno.it; dre\_lombardia@pce.agenziademanio.it;  
alermantova@pec.regione.lombardia.it; apam@legalmail.it;  
territorio\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it;  
sicurezza@pec.regione.lombardia.it; protocollo@cert.agenziapo.it;  
fibercospa@pec.fibercop.it; ersaf@pec.regione.lombardia.it;  
stataereo@postacert.difesa.it; e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  
**Oggetto:** [MSG000107421|2026/0006267] MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING - CONVOCAZIONE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/05 E  
**Allegati:** Convocazione CDS - Documento Scoping.pdf

Si inviano i documenti allegati alla registrazione di Protocollo nr 0006267 del 29/04/2026 Cordiali saluti. Azzaro Luigi (Settore Assetto del Territorio)\Responsabile di Elevata Qualificazione)

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza e, in specie, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, e s m i, questa mail e' destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente mail senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa mail per errore, siete pregati di rispedire la stessa al mittente. Questo indirizzo di posta elettronica e' riservato esclusivamente a comunicazioni istituzionali del Comune di Castel Goffredo.

--

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.  
[www.avg.com](http://www.avg.com)

Prot. 3653/26

Mantova, 14/05/2026

Via PEC

Spett.le  
Comune di Castel Goffredo  
AREA TECNICA  
Piazza Mazzini, 1  
46042 – Castel Goffredo (MN)  
comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it

c.a. arch. Laura Migliavacca

**OGGETTO:** convocazione della I Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. denominata "variante generale". Messa a disposizione del documento di scoping.

Delega partecipazione I Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica.

Proponente: Comune di Castel Goffredo.

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Bignotti Aldo Presidente pro-tempore del suintestato Consorzio, delega il geom. Andrea Lavagnini, funzionario dell'Ente, a rappresentare lo stesso nella I Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica prevista per il giorno 29/05/2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Castel Goffredo (MN), Piazza Mazzini, 1.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Bignotti Aldo\*

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



Aldo Bignotti  
14/05/2026 16:20:59 UTC+0200

Referente: Lavagnini Andrea – int. 206  
lavagnini@gardachiese.it

Prot. 3653/26

Mantova, 14/05/2026

Via PEC

Spett.le  
Comune di Castel Goffredo  
AREA TECNICA  
Piazza Mazzini, 1  
46042 – Castel Goffredo (MN)  
comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it

c.a. arch. Laura Migliavacca

**OGGETTO:** convocazione della I Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. denominata "variante generale". Messa a disposizione del documento di scoping.

Con riferimento al Vs. prot. n. 0006267/2026 pervenuto allo scrivente in data 04/05/2026 ns. prot. n. 3401, con la presente si comunica che il Consorzio di bonifica Garda Chiese parteciperà alla I Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica fissata per il giorno 29/05/2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Castel Goffredo (MN), Piazza Mazzini, 1.

Esaminata la documentazione ricevuta, con la presente si esprime il proprio parere preliminare favorevole, fermo restando che qualsiasi opera o lavoro da realizzarsi (piantumazioni, recinzioni, posa di linee tecnologiche, scavi, realizzazioni di ciclabili, ecc.) all'interno della fascia di rispetto idraulico dei canali e/o delle condotte appartenenti al reticolo idrico consortile pari a m 10,00, dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata dallo scrivente Consorzio secondo le vigenti disposizioni normative in materia: si richiamano in particolare il Regolamento di Polizia Idraulica Regionale n. 3/2010 ed il Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con D.G.R. n. XII/4762 del 22/07/2025.

Infine, si coglie l'occasione per comunicare che sul sito dello scrivente, alla sezione "Comprensorio", è possibile consultare la mappa interattiva con le condotte Principali ed i canali appartenenti al reticolo idrico consortile.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Paolo Magri\***

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

**Allegati:**

- Regolamento consortile di Polizia Idraulica (D.G.R. n. XII/4762 del 22/07/2025).

Referente: Lavagnini Andrea – int. 206  
lavagnini@gardachiese.it



**Garda Chiese**  
consorzio di bonifica



## REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 124 del 23/04/2024

Approvato da Regione Lombardia con D.G.R. 22 luglio 2025 - n. XII/4762



Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA  
Telefono 0376321278 email: [info@gardachiese.it](mailto:info@gardachiese.it)  
PEC: [cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it](mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it)  
Codice Fiscale: 01706580204

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - RETE CONSORTILE .....	5
ART. 4 – ACCESSO AL RETICOLO CONSORTILE.....	6
ART. 5 - FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA.....	6
ART. 6 - FASCE DI RISPETTO.....	7
ART. 7 - COMPENSI ED INDENNIZZI.....	7
ART. 8 - ATTIVITÀ VIETATE.....	8
ART. 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
ART. 10 - ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI SPECIFICHE .....	10
ART. 11 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI .....	10
ART. 12 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTII IDRAULICI .....	11
ART. 13 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI .....	11
ART. 14 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI.....	12
ART. 15 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZIONE ED ALTRI USI. ....	13
ART. 16 - RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE.....	13
ART. 17 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO.....	14
ART. 18 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI.....	15
ART. 19 - CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA.....	16
ART. 20 - OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO .....	16
ART. 21 - CANONI E ALTRI ONERI .....	17
ART. 22 - DURATA, REVOCA E DECADENZA.....	18
ART. 23 - CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA.....	19
ART. 24 – SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE .....	19
ART. 25 –RILASCIO D’UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO.....	20
ART. 26 – RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO .....	20
ART. 27 - ESIGENZE IDRAULICHE .....	21
ART. 28 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D’URGENZA .....	21
ART. 29 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI.....	21
ART. 30 - OBBLIGHI DEI PRIVATI.....	22
ART. 31 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO IRRIGUO .....	22

ART. 32 – VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA .....	23
ART. 33 - AGENTE ACCERTATORE.....	24
ART. 34 - SANZIONI.....	24
ART. 35 – PROCEDURA SANZIONATORIA .....	24
ART. 36 RINVIO.....	26
ART. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI .....	27

## ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3, "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", in applicazione degli artt. 80 e 85, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale", nonché della L. R. Lombardia 16 aprile 2014, n° 15 "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui Consorzi di bonifica interregionali, nell'ambito della strategia interregionale del piano regionale di sviluppo" e della L. R. del Veneto 19 giugno 2014 n° 19. Lo stesso ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

- a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di bonifica Garda Chiese;
- b) tutela e vigilanza del reticolo idrico di competenza dello stesso Ente;
- c) difesa delle fasce di rispetto, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali;
- d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione eseguite dal Consorzio.

2. Il presente Regolamento si applica integralmente a tutta la rete consortile, compresi i corsi d'acqua posti in Valeggio sul Mincio (VR) individuati al primo comma lettera b) dell'articolo 5 dell'intesa interregionale approvata con le citate LL. RR. 15/2014 e 19/2014.

3. L'attività di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio, svolta dal Consorzio di Bonifica, assume rilevanza pubblica.

4. Il Consorzio di bonifica Garda Chiese, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nonché al presente Regolamento, si impegna ad assumere funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sul reticolo consortile e, a tal scopo, adotta nei confronti degli interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

5. Il presente Regolamento definisce le regole per l'uso del reticolo, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i terzi interferenti.

6. Sarà data comunicazione alle Amministrazioni Comunali e Provinciali circa l'avvenuta approvazione del presente Regolamento, nonché di eventuali sue modifiche e/o integrazioni, affinché le stesse possano adeguare i propri strumenti urbanistici e regolamentari, riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali e prescrivendo, di conseguenza, idonee misure di salvaguardia.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto sancito dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2010, si intende per:

- a) Consorzio di bonifica Garda Chiese (in seguito chiamato "Consorzio"): ente pubblico economico interregionale a carattere associativo, istituito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
- b) polizia idraulica: attività, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008, di controllo e regolazione di competenza del Consorzio, da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione che interessano il reticolo idrico di sua spettanza nonché il suolo in fregio allo stesso;

- c) reticolo consortile (anche abbreviato in “rete”): insieme del reticolo dei canali individuato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023, allegato c) e successive modificazioni, e delle relative pertinenze attinenti al comprensorio di bonifica ed irrigazione, come definito all’art. 78 della citata l.r. 31/2008, comprensivo dei canali, delle opere idrauliche, delle servitù di acquedotto e delle pertinenze e fasce di rispetto, al quale si applica il presente Regolamento nonché di tutte le condotte secondarie ricomprese nei settori irrigui degli impianti di pluvirrigazione.
- d) autorità di polizia idraulica: il Consorzio che svolge il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
- e) opere di bonifica e di irrigazione: le opere pubbliche definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
- f) alveo di un corso d’acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell’erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d’argine a diretto contatto col flusso idrico e tombature;
- g) distanza dai piedi dell’argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
- h) fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all’interno della quale ogni attività è normata dal presente Regolamento;
- i) agente accertatore del Consorzio: soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigue, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 1° febbraio 2012, n° 1;
- j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
- k) atto di assenso: provvedimento che, ai fini della Polizia Idraulica, autorizza l’esecuzione di opere. Il rilascio di un atto di assenso può avvenire tramite:
- l) concessione: l’assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l’esecuzione di opere ed interventi, di cui all’art. 4 del r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica demaniale;
- m) autorizzazione: l’assenso viene rilasciato a titolo gratuito dal Consorzio per l’esecuzione di opere ed interventi di cui all’art. 4 r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, che non comportino occupazioni o che insistano sui canali del reticolo il cui alveo sia di proprietà privata.
- n) parere idraulico: l’espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte del Consorzio su di una proposta progettuale di intervento su un corso d’acqua;
- o) frontista: proprietario di beni che confinano con la Rete;
- p) privato: qualunque persona, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che possa avere interessi, usi, vantaggi e benefici dalla Rete;

### **ART. 3 - RETE CONSORTILE**

1. L’individuazione dei canali, delle condotte e delle altre opere idrauliche costituenti il reticolo idrico consortile, è definita, in via generale, dall’allegato C) alla d.g.r. della Lombardia d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 e s.m.i. ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti.

2. Il Consorzio cura la tenuta di un Catasto della Rete Consortile (di seguito “Catasto”) anche tramite apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito “SIT”). La mappa ed il catasto di tutta la rete vengono approvati e periodicamente aggiornati con apposita delibera del Consiglio d’Amministrazione.

3. Per ogni canale della rete consortile, nel Catasto e nel SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e la modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.

5. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Catasto e del SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.

6. Nella rete consortile possono entrare a far parte, previa apposita convenzione approvata da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche canali privati e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

#### **ART. 4 – ACCESSO AL RETICOLO CONSORTILE**

1. Il personale del Consorzio o di ditte private all'uopo incaricate alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio possono accedere, anche con mezzi meccanici, alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto di cui al successivo art. 6, ed ai manufatti di attraversamento nell'esercizio delle proprie funzioni per effettuare i rilievi e gli interventi necessari all'attuazione dei loro compiti senza che per ciò sia necessario dare preventiva comunicazione od ottenere l'autorizzazione del proprietario o di chi ne ha il godimento o la detenzione. Dove sia possibile il Consorzio cercherà di preavvisare, anche solo verbalmente, della necessità di accedere ai fondi.

2. Il Consorzio è responsabile, nei confronti del proprietario o conduttore del fondo, di qualunque eventuale danno cagionato al fondo, alle colture e ad ogni altro bene presente sul fondo medesimo dai mezzi e/o dal personale consortile nell'adempimento delle proprie funzioni, al di fuori della fascia di rispetto, così come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

#### **ART. 5 - FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA**

1. La fascia ad alto grado di tutela dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse è di metri 10, per tutti i canali consortili, misurati dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canali arginati (v. fig. a), e di metri 5:

- a) per le condotte interrate, misurati dal punto più esterno della condotta (v. fig. b);
- b) per i canali tombinati, misurati dal punto più esterno tra il confine catastale demaniale o l'ingombro del tombinamento stesso (v. fig. c).

2. La fascia ad alto grado di tutela è riducibile a metri 5 per i canali minori misurati dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine.

3. Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tali fasce di tutela devono essere oggetto di preventivo atto di assenso rilasciato dal Consorzio.

4. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.

5. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive.

#### **ART. 6 - FASCE DI RISPETTO**

1. All'interno della fascia ad alto grado di tutela di cui all'articolo precedente, dovrà comunque essere garantita una fascia di rispetto di metri 5 per l'accesso ed il transito del personale e dei mezzi consortili per l'esecuzione delle attività connesse alla manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operino per conto del Consorzio stesso.

2. In caso di canali tombinati, tale distanza è da riferirsi al punto più esterno tra il confine catastale demaniale o l'ingombro del tombinamento stesso.

3. Le fasce di rispetto specificate al comma 1 possono essere ridotte a 4 metri per le condotte in pressione ad uso irriguo, previa autorizzazione del Consorzio di bonifica Garda Chiese e limitatamente all'impianto di colture arboree (v. fig. d) e alla posa di recinzioni (v. fig. e). La distanza è da riferirsi al punto più esterno della condotta.

Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.

4. La fascia di rispetto può essere interessata esclusivamente da colture erbacee. Per i corsi d'acqua a cielo aperto, dei 5 metri di ampiezza della fascia di rispetto, i primi 4 metri dal lato canale devono rimanere continuativamente disponibili e non interessati da alcuna attività di aratura e semina a fini colturali.

#### **ART. 7 - COMPENSI ED INDENNIZZI**

1. Le fasce di rispetto sono vincoli previsti dalla legge, essenziali per lo svolgimento dell'attività consortile e la manutenzione dei corsi d'acqua.

L'eventuale danneggiamento delle colture erbacee presenti sulle fasce di rispetto non costituisce presupposto per avanzare richieste di risarcimento e/o indennizzo, dovendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria al momento che riterrà più opportuno e/o necessario.

2. L'occupazione da parte del Consorzio delle fasce di rispetto idraulico dei canali a cielo aperto non determina alcun compenso a favore di chi ha il godimento e/o la disponibilità del fondo interessato.

Parimenti, nessun compenso spetterà ai proprietari o ai conduttori interessati:

- a) per il transito sulle zone di rispetto dei mezzi operativi e del personale del Consorzio o soggetti operanti per conto di esso;
- b) per il deposito sulle zone di rispetto di erbe di sfalcio del fondo e delle sponde dei canali;
- c) per il taglio di piante, arbusti, impedimenti di ogni genere che ostacolano il passaggio o l'operatività dei mezzi meccanici consorziali;
- d) per il deposito temporaneo di materiale di espurgo dei canali per la loro manutenzione e per il periodo necessario e limitatamente alle zone di rispetto, affinché esso prenda la consistenza atta allo stendimento sulle campagne circostanti, qualora non abbia caratteristiche tali che ne rendano obbligatoria la consegna alle pubbliche discariche ovvero l'utilizzo previsto dalla legge.

3. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, la facoltà di risarcire e/o indennizzare i danni causati è rimessa alla discrezionalità del Consorzio.

## ART. 8 - ATTIVITÀ VIETATE

1. E' fatto assoluto divieto salvo le deroghe di cui al successivo art. 9, nella rete o nelle fasce ad alto grado di tutela, di:

- a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;
- b) mettere a dimora alberature (v. fig. f) - quali siepi o filari - scavare, posare recinzioni (v. fig. g), movimentare il terreno (v. fig. h) negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno 4 metri, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale;
- c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della rete idrica consortile ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
- f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori, tubazioni irrigue e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
- h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto; depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
- i) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali;
- j) eliminazione della vegetazione erbacea, arbustiva od arborea in fregio ai corsi d'acqua mediante l'utilizzo di sostanze erbicide, ai sensi della L.R. 10/2008;

2. Debbono essere considerati vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce ad alto grado di tutela, che consistano in:

- a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
- b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
- c) realizzazione di canali, fossi e la posa di tubazioni irrigue nei terreni laterali ai corsi d'acqua nella fascia ad alto grado di tutela di cui all'art. 5 e comunque a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa;
- d) demolizione e ricostruzione di opere preesistenti o assentite all'interno della fascia ad alto grado di tutela senza previa concessione del Consorzio, purché ciò avvenga senza avvicinamento alla rete e senza incremento dei volumi dei fabbricati complessivamente esistenti in fascia sia in sottosuolo che fuori suolo;
- e) esercizio della pesca, l'allevamento e far pascolare gli animali;
- f) balneazione relativamente a tutta la rete, salve le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3;
- g) utilizzo dei canali per attività sportive o dimostrative che comportino attività di nuoto o tuffo, canottaggio e simili;
- h) navigazione in tutti i corsi d'acqua del reticolo consortile.

3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce ad alto grado di tutela, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, se non già assentite, sono soggette alle procedure di cui all'art. 33 del presente Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e

compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, mentre potrà essere assentita, a parità di volume, la modifica delle sagome dei fabbricati.

## **ART. 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono le seguenti disposizioni generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio è sempre ammesso;
- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- d) le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti, con manleva nei confronti del Consorzio, sia nella fase di attuazione che di esercizio, per le eventuali conseguenze dannose che le attività stesse possono avere sulla rete e su terzi. Con l'atto di assenso i terzi si assumono la piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, alle persone, alle cose o subito dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa;
- e) le attività di terzi sulla Rete Consortile sono sempre soggette ad atto di assenso da parte del Consorzio (concessione o autorizzazione);
- f) nell'atto di assenso sono definiti, quando dovuti, gli eventuali canoni e/o altri oneri connessi;
- g) gli interventi devono essere compatibili con le tipologie costruttive già presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio.

2. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive, qualora queste non comportino opere permanenti.

3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso della rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano ragioni di tutela della pubblica incolumità certificati dall'autorità competente, ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere, in particolare con gli usi irrigui;
- e) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;
- f) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile, subordinato all'obbligo di contribuire alle spese di gestione e manutenzione della rete interessata.

## ART. 10 - ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico, se compatibili dal punto di vista idraulico e a giudizio insindacabile dello stesso:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale, purché non ne alterino o danneggino la funzionalità idraulica;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- d) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- e) costruzione, in fascia ad alto grado di tutela, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- f) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- g) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie. In contesti urbanizzati è possibile realizzare recinzioni a distanza inferiore a metri 4 solo ed esclusivamente nel caso si dia continuità e si colleghino recinzioni, regolarmente assentite, poste sia a monte che a valle. Il Consorzio si riserva la facoltà di derogare alle suddette distanze, in relazione alle particolarità del caso concreto, previa valutazione motivata del responsabile del procedimento;
- h) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;
- i) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle fasce ad alto grado di tutela, secondo le disposizioni dell'art. 20 comma 4, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4;
- j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- k) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari, salve le disposizioni in materia di tutela paesaggistica;
- l) la posa di barriere e parapetti di protezione;
- m) l'immissione nei canali consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti tecnicamente impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove nonché l'immissione di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- n) l'impianto di colture arboree, entro la fascia di rispetto, limitatamente alle condotte irrigue principali in pressione;
- o) la posa di recinzioni amovibili, entro la fascia di rispetto, limitatamente alle condotte irrigue in pressione.

## ART. 11 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'immissione di acque di scarico può essere assentita solo se il richiedente abbia richiesto, ovvero ottenuto, anche ogni altra autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nonché adottato tutte le misure, previste dalla legge, atte a prevenire l'inquinamento delle acque e quindi della Rete.

2. Le acque di pioggia possono essere assentite solo se ottemperanti ai limiti quantitativi previsti dalle normative vigenti e nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica (regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017), come previsto dall'articolo 58 bis della legge regionale n. 12 del 2005 per il governo del territorio
3. Il Consorzio, per i tratti di Rete caratterizzati da criticità e sovraccarichi idraulici, può stabilire limiti quantitativi inferiori a quelli previsti dal precedente comma.
4. Il Consorzio, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, valuta l'ammissibilità dello scarico anche in base alle peculiarità e specificità del corso d'acqua interessato.
5. Qualora la portata da scaricare superi i limiti sopraindicati, si dovrà prevedere la laminazione, opportunamente dimensionata, ovvero la dispersione nel sottosuolo.
6. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga preferibilmente nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici ovvero opere, purché non interferenti con il regime idraulico della Rete, per evitare sia l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua che il riorno ed il rigurgito di acqua nella tubazione di scarico.
7. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del richiedente.

#### **ART. 12 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTI IDRAULICI**

1. Sia gli impianti esistenti che quelli di nuova realizzazione non possono compromettere, ovvero aggravare, l'esercizio idraulico della Rete.
2. Non è in genere ammessa la realizzazione di impianti in alveo. Potranno essere assentiti solo se verrà rigorosamente dimostrata l'assenza di rischi idraulici e/o di aggravati gestionali in capo al Consorzio.
3. Gli utenti titolari di usi di forza idraulica, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni stabilite negli eventuali atti convenzionali, devono provvedere alla costante pulizia e rimozione di erbe e qualsiasi materiale galleggiante che venga trattenuto nel tratto di canale posto a monte dei loro opifici, qualora gli stessi non derivino dagli sfalci eseguiti dal Consorzio.
4. Gli utenti stessi debbono provvedere alla pulizia del tratto di canale interessato dal rigurgito dell'opificio.
5. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia dei canali, i titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali hanno l'obbligo di lasciar passare, per i loro vasi morti o scaricatori, le erbe discendenti, prestando anche aiuto alle maestranze consorziali per facilitare il passaggio delle stesse. Per dette operazioni potrà anche essere richiesta la momentanea sospensione del servizio, con abbassamento delle acque di monte e quanto altro occorra per favorire dette operazioni senza che ciò comporti richiesta di risarcimento per mancata o ridotta produzione idroelettrica.

#### **ART. 13 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI**

1. La tombinatura o copertura dei canali è consentita nei limiti di legge e non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.

2. Sui canali che svolgono funzione idraulica, sia esclusiva che prevalente, non sono ammessi di norma manufatti sifonati ovvero sotto livelletta.
3. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili di misura inferiore a 15,00 metri, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tutti gli altri casi debbono essere soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b) del comma 3 all'art. 9 del presente Regolamento.
4. Ai fini della salvaguardia idraulica dei tratti tombinati e coperti, il Consorzio può prescrivere la realizzazione di dispositivi di protezione ovvero di by-pass.
5. Il richiedente, ovvero chi utilizza il soprasuolo derivante dalla tombinatura e copertura, è tenuto alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché pulizia dei tratti tombinati e coperti. È altresì tenuto alla rimozione e smaltimento del materiale fluitato dalla corrente che dovesse depositarsi innanzi ai manufatti realizzati, ovvero alle griglie di protezione.
6. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo i canali, e relative pertinenze, e non deve pregiudicare la possibilità di modifica delle sponde e degli argini.
7. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti ovvero quando, debitamente protetti, assicurino un franco, dalla sommità del ciglio spondale, atto al transito dei mezzi d'opera e comunque non inferiore a m 3,00.
8. Le reti tecnologiche interraste (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo alla rete ovvero in alveo, dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto di assenso.

#### **ART. 14 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI**

1. Le strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, individuate nel Catasto e nel SIT, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica ed al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.
2. Sulle strade di servizio del Consorzio è vietato il transito pedonale, ciclopedonale e con mezzi motorizzati, salvo specifica autorizzazione.
3. Le strade di servizio del Consorzio possono essere concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di sicurezza previsti nell'atto di assenso. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.

**ART. 15 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZIONE ED ALTRI USI.**

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti o provvedimenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente Regolamento, salvaguardando gli usi primari citati.
2. La Rete non è navigabile. Sono ammessi i soli mezzi del Consorzio per la manutenzione dei canali.
3. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.
4. Su tutta la rete è vigente il divieto di pesca, di allevamento e di pascolo, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità dei richiedenti ed eventuali oneri a loro carico. La concessione dei diritti riservati di pesca è regolata da apposito atto e può avvenire solo a favore di associazioni sportive.
5. Per eventuali ulteriori utilizzi della Rete, non normati in precedenza, il Consorzio valuterà la fattibilità e la compatibilità degli stessi con l'esercizio della Rete e, se ritenuti ammissibili, emetterà atti di assenso con specifiche prescrizioni tecniche e di esercizio, fissando gli oneri ed obblighi in capo ai soggetti richiedenti.

**ART. 16 - RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE**

1. Il Consorzio, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, può decidere la dismissione di parte della rete consortile con contestuale aggiornamento del Catasto e del SIT.
2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione della rete consortile mediante stipula di atto di convenzione che definisca la titolarità della rete dismessa, nel rispetto del presente Regolamento, previo eventuale indennizzo al Consorzio a carico del richiedente. Qualora la richiesta di dismissione sia conseguente allo spostamento della rete, dovrà dapprima esserne valutata la fattibilità tecnica.
3. Le modalità per la valorizzazione economica delle aree risultanti dalle dismissioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto della destinazione urbanistica del contesto ove si colloca il sedime da dismettere, desumibile dagli strumenti di programmazione urbanistica del comune interessato.
4. Qualora il richiedente necessiti di atto formale per la cessione delle aree dismesse ovvero per l'estinzione della servitù di acquedotto e la sua trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e le relative incombenze saranno a suo esclusivo carico.
5. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. Il Consorzio provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al proprietario.
6. La richiesta di spostamento rete sarà valutata dal Consorzio sulla base della fattibilità tecnica e delle normative idrauliche, ambientali ed urbanistiche vigenti.

**ART. 17 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO**

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda in competente bollo, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente. Qualora il Consorzio sviluppi una propria piattaforma web di presentazione delle istanze di Polizia Idraulica, ovvero aderisca a piattaforme già esistenti, le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.
2. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori, deve contenere:
  - l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;
  - la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;
  - la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.
3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
4. La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo al dirigente competente del Consorzio.
5. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità dell'istanza, entro 14 giorni dalla ricezione, fornisce comunicazioni all'interessato circa il nominativo del Responsabile del Procedimento, del funzionario istruttore, dei tempi di conclusione e di ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni contenute nell'istanza e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria e comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.
6. Nel caso risultino necessarie integrazioni all'istanza, il termine di 60 giorni (ovvero di 180 giorni per le istanze particolarmente complesse) sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.
7. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:
  - comunica al richiedente l'esito della stessa;
  - trasmette il disciplinare che contiene i canoni, gli eventuali oneri aggiuntivi, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere.
8. Il disciplinare viene inviato al richiedente per acquisirne la sottoscrizione e la conseguente accettazione incondizionata del contenuto dello stesso. Mediante la sottoscrizione, inoltre, l'istante assume oneri e responsabilità conseguenti all'attività oggetto dell'atto di assenso e al riguardo, se necessario, rilascia apposita garanzia.
9. In seguito il dirigente competente:
  - prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione, qualora prescritta in termine fisso e non solo in caso d'uso, del disciplinare di concessione;

- verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
- emette il provvedimento di assenso, nella forma della determinazione dirigenziale o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.

10. Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento motivato di diniego nella forma della determinazione dirigenziale o di altro provvedimento equipollente.

11. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e, pertanto, si procederà contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

12. I provvedimenti di assenso, sono soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d'uso secondo le disposizioni di legge. Le spese di registrazione e di bollo saranno a carico della parte richiedente.

13. Qualora l'atto di assenso necessiti di trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.

14. Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni pubbliche, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifiche convenzioni che, nell'ambito di quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.

15. Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta del Dirigente competente, è fatta salva la possibilità di deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo del Consorzio.

#### **ART. 18 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI**

1. Il parere non costituisce atto di assenso ma:

- esprime esclusivamente valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica, idraulica e gestionale delle opere;
- impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che dovranno essere recepite nei livelli di progettazione successiva;
- preannuncia le eventuali prescrizioni amministrative a cui saranno eventualmente assoggettate le opere in progetto se successivamente assentite;
- fornisce le indicazioni per ottenere l'eventuale successivo atto di assenso.

2. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza il Consorzio, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria ed emette il parere. La modulistica per il rilascio del nulla osta, la documentazione necessaria e le modalità mediante le quali viene condotta l'istruttoria vengono definite dal dirigente competente.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

4. L'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti incardinati presso le amministrazioni territoriali (Stato, regioni, province, comuni, ATO), vengono emessi dal Consorzio, nei tempi e con le modalità

stabilite dall'Amministrazione precedente e dalle norme vigenti. In tali procedimenti il Consorzio, non autorizza l'esecuzione delle opere, ma dà le indicazioni in merito al rilascio del provvedimento di assenso ai sensi delle norme vigenti e del presente Regolamento.

5. L'espressione dei pareri ai sensi del comma 114 quinquies dell'art. 3 della L. R. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche avviene nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'autorità idraulica precedente.

#### **ART. 19 - CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale n. 3/2010, i provvedimenti di assenso sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 3/2010, nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

3. Qualora per lo stesso oggetto vengano presentate istanze contemporaneamente, da due o più ditte, potrà essere considerata titolo preferenziale la valutazione tecnico-discrezionale del Consorzio e, in subordine, anche la tempistica con la quale sono state presentate le istanze.

#### **ART. 20 - OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO**

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 3/2010, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio ed a carico del richiedente.

2. Per le istanze relative alla realizzazione di opere, il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio del Consorzio, del valore non inferiore a € 1.000,00. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito, dietro specifica richiesta dell'istante.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.

4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.

5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto

eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 3/2010, ha l'obbligo di:

- a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;
- b) concordare preventivamente con gli uffici consortili i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
- c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
- d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
- e) effettuare il collaudo o la verifica della conformità delle opere laddove previsto;
- f) richiedere lo svincolo delle garanzie richieste.

7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benestare del Consorzio.

8. L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.

9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere e dai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

## **ART. 21 - CANONI E ALTRI ONERI**

1. I canoni di Polizia Idraulica applicati alla Rete consortile sono fissati dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4. In attesa di determinazioni si applica la tabella allegato F) alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n° 4229 e successive modificazioni.

2. Nei casi di canoni non individuati, spetterà al Dirigente competente all'emissione del provvedimento finale effettuare la quantificazione degli stessi secondo i criteri regionali di cui al comma 1. La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari.

3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i contributi previsti dal Piano di Classifica del Consorzio.

4. Ad ogni atto di assenso possono essere applicati oneri aggiuntivi pari all'aggravio dei costi subiti dal Consorzio nell'esercizio della Rete ed ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera assentita.

5. Le spese d'istruttoria e controllo devono essere versate dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a pena di improcedibilità.

6. Le spese d'istruttoria e controllo vengono richieste a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti per la stesura e predisposizione degli atti, per i sopralluoghi, per la verifica, il controllo ed il collaudo dei lavori.

7. Le spese d'istruttoria e controllo per ogni nuova istanza di assenso sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può aggiornare l'importo delle spese istruttorie in sede di deliberazione annuale del bilancio, dettando altresì criteri per la graduazione di tali spese.

8. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture, che influiscano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese d'istruttoria e controllo sono calcolate in funzione di tutte le attività svolte dal personale consortile, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.

9. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'importo di cui al comma 3 del presente articolo viene invece rideterminato annualmente secondo le regole stabilite dal Piano di Classifica del Consorzio.

## **ART. 22 - DURATA, REVOCA E DECADENZA**

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.

2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a 19 anni.

3. La validità dei provvedimenti di assenso cessa per:

- a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
- b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
- c) rinuncia da parte del richiedente.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
- b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
- c) omesso pagamento di una rata del canone, previa diffida ad adempire con termine non inferiore a giorni 30;
- d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
- e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;
- f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
- g) esigenze idrauliche.

6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.

7. In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, con rivalsa sulla cauzione versata o mediante iscrizione a ruolo dei relativi oneri, comprensivi delle spese tecniche ed amministrative.

#### **ART. 23 - CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA**

1. Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.
2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.
3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.
4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.
5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.
6. Nel caso uno o più contribuenti non sottoscrivano il disciplinare, l'originario concessionario sarà obbligato per la parte non trasferita, salva la procedura dell'art. 25.
7. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

#### **ART. 24 – SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE**

1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso. In caso di presentazione di istanza da parte di più di un erede, verrà preferita la domanda di subentro presentata per prima.
2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.
3. Il Consorzio, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.
4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, pronuncia con atto motivato la decadenza dell'atto di assenso.
5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

6. La variazione della ragione sociale, comunicata dal concessionario o rilevata dal consorzio tramite accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

#### **ART. 25 –RILASCIO D'UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO**

1. Il Consorzio può disporre, previa valutazione dell'eventualità di non richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, l'emissione d'ufficio di un atto di assenso nei seguenti casi:

- a) il titolare di un atto di assenso scaduto non ha richiesto il rilascio di uno nuovo atto di assenso;
- b) nel caso di persone giuridiche, il titolare di un atto è fallito, ed al termine della procedura fallimentare il patrimonio è passato a nuovi soggetti;
- c) per un'opera, assentita in passato, ma mai regolarizzata con un atto di assenso;
- d) per un'opera esistente alla data di adozione del presente Regolamento, mai assentita, ma compatibile idraulicamente, tecnicamente con l'esercizio della Rete consortile.
- e) nei subentri in un atto di assenso di una pluralità di soggetti, nel caso che i subentranti, o taluni di essi, non richiedano la voltura ovvero non sottoscrivono gli atti conseguenti.

2. Il Consorzio individua il titolare che oggettivamente, sulla base delle risultanze catastali e di fatto, utilizza, anche non esclusivamente, una fattispecie di opera di cui al precedente comma e, mediante comunicazione di diffida, intima allo stesso di presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, istanza di rilascio di atto di assenso nonché ogni documentazione idonea ad accertare eventuali altri utilizzatori.

3. Se il soggetto individuato al comma 2 del presente articolo non ottempera alla predetta diffida, il Consorzio emette comunque l'atto di assenso, redatto ai sensi del comma 7 dell'art 14 del presente Regolamento. Successivamente il Dirigente competente notifica lo stesso, con le modalità previste dalla legge, al soggetto individuato come titolare.

#### **ART. 26 – RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO**

1. L'atto di assenso può essere rinnovato, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto titolare, almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Al richiedente non vengono imputate spese di istruttoria, ma unicamente gli oneri di registrazione, laddove necessari.

2. Il Consorzio, preventivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo, agisce con le seguenti modalità:

- a) verifica lo stato di consistenza delle opere e la loro corrispondenza con quanto a suo tempo assentito;
- b) in caso l'attività di verifica si concluda positivamente, trasmette il nuovo provvedimento ai fini della sua sottoscrizione e conseguente accettazione;

3. A seguito delle predette attività preliminari il Responsabile del procedimento:

- verifica il versamento delle somme richieste ed il deposito delle eventuali garanzie richieste;
- trasmette al dirigente competente per la sottoscrizione e registrazione del provvedimento di rinnovo, nella forma della determinazione dirigenziale ovvero altro provvedimento equipollente, che autorizza il mantenimento e l'esercizio di quanto assentito.

4. Qualora la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma rilevasse una non conformità, il Consorzio richiede la presentazione del rilievo dello stato di fatto e verifica la compatibilità delle opere con l'esercizio e gestione della Rete. Qualora le stesse venissero giudicate non compatibili, il Consorzio chiede al titolare dell'atto di assenso in scadenza l'adeguamento delle opere.

5. Le procedure previste ai commi 2, 3, 4 debbono trovare compimento entro la scadenza dell'atto di assenso.

6. Qualora il titolare di un atto di assenso non provveda a richiederne il rinnovo entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, ovvero lo richieda successivamente alla data di scadenza, il Consorzio istruisce la richiesta come una nuova istanza di assenso.

7. Nel verificarsi dell'evenienza di cui al precedente comma 6 il richiedente dovrà:

- a) corrispondere il canone e gli oneri accessori, laddove previsti, per il periodo compreso tra la data di scadenza dell'originario atto e la data di emissione del nuovo atto;
- b) versare le spese istruttorie.

#### **ART. 27 - ESIGENZE IDRAULICHE**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Regionale n° 3/2010, il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso, durante il periodo di validità dello stesso, nuove condizioni nonché, in ragione di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o modificare, a spese del titolare del predetto provvedimento, l'opera oggetto dello stesso. Tale circostanza non comporta, a carico del Consorzio, alcun obbligo di ripristino, totale o parziale dell'opera demolita e/o modificata nonché di corresponsione di indennizzi o compensi.

#### **ART. 28 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA**

1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche, è consentito il compimento, con procedura d'urgenza, di tutte quelle attività che rivestano tale carattere.

2. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'urgenza di cui al precedente paragrafo rientra, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento regionale n° 3/2010, nelle competenze della Regione Lombardia la quale, previa specifica richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.

3. Il soggetto attuatore deve, in ogni caso, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori e, entro 60 giorni dall'avvio dei lavori, richiedere all'Ente il rilascio di un provvedimento di assenso.

4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali effettuate al fine di realizzare opere destinate alla funzione di difesa di abitati e infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, qualora le opere stesse siano eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

#### **ART. 29 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI**

1. I proprietari e i possessori frontisti sono obbligati a provvedere alla corretta ed idonea manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua al fine di evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

2. Restano ad esclusivo carico dei frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa dei beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo consortile.

3. I frontisti hanno l'obbligo di lasciar libera, lungo i canali non muniti d'argini, una zona della larghezza della dimensione, secondo l'importanza del corso d'acqua, da uno a due metri in ogni lato per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di movimento terra effettuati dal Consorzio;

4. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

5. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura sia nei confronti del Consorzio che di terzi, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

### **ART. 30 - OBBLIGHI DEI PRIVATI**

1. I privati sono tenuti a:

- a) tener sempre bene spurgati i fossi privati che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi ritenuti necessari al fine di garantire il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche, le paratoie nonché la rete dei fossi privati dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- d) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni di loro proprietà situate lateralmente ai canali appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica ed alle strade di servizio consortili, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, dovessero cadere nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- e) tagliare i rami delle piante e/o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua e alle strade di cui alla lettera e), che dovessero causare difficoltà al servizio e/o ingombro al transito;
- f) mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombinature e, ove presenti, le relative griglie, nonché le altre opere d'uso particolare di uno o più utilizzatori, assicurando il libero deflusso delle acque;
- g) evitare di prelevare, senza apposita autorizzazione, acqua dalla rete consortile;
- h) informare gli operatori del Consorzio della eventuale carenza delle condizioni di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla lettera g).

2. Il proprietario del fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo per i terreni di monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

3. Il proprietario di un fondo agricolo è tenuto a salvaguardare le servitù di acquedotto a favore del proprio fondo.

### **ART. 31 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO IRRIGUO**

1. I consorziati utenti del servizio irriguo sono tenuti all'integrale rispetto del Regolamento Irriguo del Consorzio. In detto Regolamento, sono contenuti i termini del rapporto tra il conduttore e l'Ente, con le eventuali relative variazioni e comunicazioni.

## **ART. 32 – VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA**

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n° 3/2010, le attività concernenti la vigilanza, l’accertamento, la contestazione delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all’autorità di polizia idraulica.
2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale n° 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.
3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.
4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all’eliminazione del pregiudizio arrecato all’integrità e alla funzionalità del reticolo idrico consortile. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all’esecuzione d’ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l’esecuzione d’ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.
5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l’esecuzione d’ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.
6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:
  - a) il rilascio di atti di assenso;
  - b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
  - c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
  - d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d’acqua situati nel comprensorio amministrato;
  - e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione regola l’attività di Polizia idraulica e individua in dettaglio, anche cartografico, i canali e le altre opere idrauliche che costituiscono il reticolo idrico consortile.
8. Il Presidente vigila sulle attività di Polizia idraulica.
9. Il Direttore Generale:
  - emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio;
  - ordina la riduzione in pristino stato dei luoghi;
  - individua il responsabile del procedimento;
  - individua il tecnico che supporta il responsabile del procedimento;
  - dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
  - sottoscrive i disciplinari ed emette i provvedimenti di assenso o diniego.
10. Il Responsabile del procedimento:
  - esamina gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori formulando proposte al Direttore Generale per il provvedimento finale;
  - individua la modulistica necessaria;
  - predispone i disciplinari e/o gli atti di concessione.
11. L’Ufficio di Polizia idraulica sovrintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative dei procedimenti di Polizia idraulica;

### **ART. 33 - AGENTE ACCERTATORE**

1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1 e ss. mm. ii.
2. Il Direttore Generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente che riceve specifica formazione.
3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può stipulare accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

### **ART. 34 - SANZIONI**

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n° 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).
3. Le sanzioni sono commisurate a:
  - gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
  - entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
  - entità dell'aggravio di oneri gestionali della Rete;
  - inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
  - recidività.
4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/1981.
5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

### **ART. 35 – PROCEDURA SANZIONATORIA**

1. Il Consorzio dispone in ordine all'eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.
3. In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.
4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio qualora non sottoscritti per ricevuta dal contravventore e o dall'obbligato in solido, vengono notificati ai soggetti interessati.
5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.
6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;
- f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- g) l'indicazione del Direttore Generale del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante;
- k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;
- l) la sottoscrizione del trasgressore, qualora presente, o l'indicazione da parte del verbalizzante del rifiuto a sottoscrivere opposto dal trasgressore.

7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, se presente, una è inviata all'Ufficio di Polizia Idraulica del Consorzio ed una trasmessa agli atti del Consorzio.

8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.

9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, copia del verbale deve essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con raccomandata a.r. anche dall'agente del Consorzio che ha accertato la violazione, o con altre forme previste dal codice di procedura civile.

13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del codice di procedura civile.

14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie. Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.

17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Il Direttore Generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'agente che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, secondo le modalità indicate nel verbale o nell'ordinanza ingiunzione. Dell'intervenuto pagamento deve essere data comunicazione al Consorzio, entro il trentesimo giorno, a cura del versante. Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.

19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.

20. Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.

21. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di procedura di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 36 RINVIO**

Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale 8 febbraio 2010, n° 3 e dalla L.R. 15 marzo 2016, n° 4.

#### **ART. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI**


1. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Dalla data della loro scadenza, per gli atti di assenso in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Idraulica, cessano le eventuali disposizioni in deroga al presente regolamento, trovando piena applicazione tutte le disposizioni dello stesso.
3. Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento relative alla scadenza, alla variazione e voltura del titolare.

Allegati:


- Schemi grafici

**SCHEMI GRAFICI**


**A) FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA E RISPETTO PER I CANALI DI BONIFICA E LE OPERE IDRAULICHE CONNESSE**



**B) FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA PER LE CONDOTTE INTERRATE**




**C) FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA PER I CANALI TOMBINATI**




**D) DISTANZA MINIMA PER LA PIANTUMAZIONE DI SIEPI E ALBERI DALLE CONDOTTE INTERRATE**

**D**




**E) DISTANZA MINIMA PER LA POSA DI RECINZIONI DALLE CONDOTTE INTERRATE**

**E**




**F) DISTANZA MINIMA PER LA PIANTUMAZIONE DI SIEPI E ALBERI DAI CANALI CONSORTILI**


**F**



**G) DISTANZA MINIMA PER LA POSA DI RECINZIONI DAI CANALI CONSORTILI**



**H) DISTANZA MINIMA PER LE LAVORAZIONI DEL TERRENO DAI CANALI CONSORTILI**





Prot. N.0045278/26

Rif. Prot. Comune 6267/2026

Cremona, 19/05/2026

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Castel Goffredo (MN)

PEC: [comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it](mailto:comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it)

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla redazione della Variante Generale al Piano di Governo del territorio (P.G.T.) del Comune di Castel Goffredo (MN).  
Documento di Scoping

Valutato il documento di Scoping si suggerisce una particolare attenzione alle seguenti tematiche con specifico riferimento alla tutela della salute pubblica, per la successiva fase di stesura del Rapporto Ambientale:

- Agricoltura e qualità dell'aria (con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di ammoniaca);
- Presenza di Siti inquinati e criticità ambientali connesse;
- Urban Health: applicazione dei principi Urban Health nella pianificazione del territorio, realizzazione infrastrutture pubbliche, realizzazione edifici residenziali ecc.;
- Adattamento ai cambiamenti climatici.

### **Agricoltura e Qualità dell'Aria**

Nel documento di Scoping viene evidenziato come l'agricoltura costituisca il settore più impattante in termini di emissioni di ammoniaca.

Nell'ambito delle azioni/obiettivi mirate al miglioramento della qualità dell'aria si ritiene di particolare importanza ribadire il rapporto tra qualità dell'aria e agricoltura. Le emissioni di Ammoniaca derivanti dagli allevamenti zootecnici intensivi, oltre che responsabili dell'impatto odorigeno, contribuiscono anche alla formazione del particolato di origine secondaria (PM10 e PM 2.5). Tale fenomeno assume particolare rilevanza nel bacino Padano, caratterizzato da condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione degli inquinanti.

Richiamando i contenuti del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria) che attribuisce anche ai PGT, attraverso il percorso di VAS, la possibilità di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, si ritiene utile che il tema della riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera venga inserito nel Rapporto Ambientale (a titolo di esempio si ricorda che ai fini della

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera assume particolare rilevanza la modalità di spandimento dei reflui zootecnici).

**Siti Contaminati**

L'argomento è contemplato nel documento di Scoping e viene specificato che nel territorio comunale di Castel Goffredo non sono presenti siti contaminati e/o bonificati.

**Urban Health**

Si ritiene utile sottolineare l'importanza di alcune tematiche sulle quali, attraverso lo strumento urbanistico, è possibile intervenire con effetti positivi sulla salute pubblica nei processi di riqualificazione/rigenerazione urbana.

**-Acqua, tutela della qualità e della disponibilità idrica attraverso:**Adeguatezza della rete acquedottistica.

In caso di Piani che intervengono in aree già urbanizzate, al fine di limitare il più possibile le perdite e le infiltrazioni nelle condotte di rete, può essere opportuno richiedere la presenza di uno studio relativo allo stato delle tubazioni e dei giunti della rete idrica locale, per valutare la necessità di promuovere interventi di ammodernamento della stessa.

Tutela delle fonti di approvvigionamento idrico.

Altro aspetto da considerare è quello relativo alla presenza delle aree di protezione e tutela delle fonti di approvvigionamento (pozzi – sorgenti) ai sensi della normativa vigente. In adiacenza a tali punti di captazione ed alle relative fasce di rispetto non dovrebbero essere localizzate attività a rischio di contaminazione del suolo e/o delle acque.

Rete duale di approvvigionamento idrico (acque potabili e secondarie di minore qualità).

Per limitare i consumi di acqua potabile è possibile impiegare acqua di minore qualità per specifici usi, quali irrigazione aree verdi, lavaggio del suolo pubblico ecc.. A tale scopo va incentivato l'utilizzo di una rete duale di approvvigionamento idrico delle utenze: un primo sistema distributivo relativo alle acque con ottime caratteristiche di potabilità e un secondo per le acque di minor pregio come le acque piovane (escluse le acque di prima pioggia) o le acque di falda (previa verifica di compatibilità idrogeologica).

Utilizzo di tecnologie per la riduzione dei consumi.

Per ridurre gli sprechi di acqua potabile è importante che vengano utilizzati sistemi di emissione a risparmio (installazione di aeratori, limitatori e stabilizzatori di flusso, ecc.)

**-Strategie per allontanare il gas Radon:** Si suggerisce di affrontare l'argomento nel Rapporto Ambientale. In particolare si ricorda di introdurre specifici articoli nelle Norme Tecniche di Attuazione e nel Regolamento Edilizio in recepimento della normativa Regionale in materia di protezione dall'esposizione al Radon nelle abitazioni (L.R. 33/2009 art. 66 sexiesdecies e septiesdecies) nonché un richiamo alle Linee Guida Regionali per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor approvate con Deliberazione n. XII/5469 del 09/12/2025.

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

**-Raccolta e smaltimento reflui urbani**

la dotazione di una rete fognaria separata (rispetto ad un sistema misto) comporta, anche se nel medio-lungo periodo, il raggiungimento di importanti e molteplici obiettivi di salute.

La rete di sole acque nere limita fortemente le possibili tracimazioni (attivabili attraverso gli scaricatori di piena, in caso di forti eventi meteorologici) e le possibili occlusioni (in condizioni di tempo asciutto). Entrambe situazioni che hanno conseguenze negative di ordine igienico sanitario e non solo. Inoltre la rete fognaria separata garantisce una maggiore efficienza in caso di eventi meteorologici estremi (le acque meteoriche non vanno a gravare sui sistemi di depurazione che spesso in occasione di piogge intense attivano pericolosi by-pass).

**-Sistema dei percorsi pedonabili e ciclabili**

promuovere la mobilità sostenibile e l'attività fisica riducendo l'uso dell'auto privata e l'inquinamento ambientale attraverso l'implementazione dei percorsi e delle zone ciclopedonali allo scopo di aumentare l'accessibilità delle aree di interesse collettivo;

**-Sistema delle aree verdi**

le aree verdi assumono un ruolo molto importante nel migliorare le condizioni ambientali e climatiche dei nuclei urbani: incrementando il contenuto di umidità dell'aria, abbassando la temperatura nei periodi più caldi, producendo ossigeno riducendo il livello di inquinamento, attenuando il rumore, tutelando l'ambiente naturale locale, drenando l'acqua piovana ecc..

Inoltre le aree verdi forniscono spazi per il tempo libero, procurando effetti positivi sull'attività fisica individuale e, in generale, sul benessere fisico e psicologico dei cittadini.

Un buon sistema ecologico può dare un forte contributo anche alla diminuzione degli effetti indesiderati dell'isola di calore, per l'effetto rinfrescante generato da micro spostamento d'aria che la diversa temperatura induce.

**Adattamento ai Cambiamenti Climatici**

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici rappresenta un valido strumento per affrontare i possibili scenari futuri attraverso azioni a livello nazionale, sovralocale e locale. In materia di salute pubblica si elencano le principali criticità:

-Rischi e danni diretti da anomalie termiche e ondate di calore (Isola di calore – incremento di patologie correlate all'aumento della temperatura, soprattutto a carico della popolazione anziana);

-Influenza della temperatura sulla qualità dell'aria (aumento delle concentrazioni di Ozono e biossido di Azoto in atmosfera correlato all'aumento della temperatura nel periodo estivo);

-Anomalie termiche, pollini e rischio allergico (condizioni favorevoli allo sviluppo di specie allergizzanti – esordio precoce e allungamento della stagione di fioritura di alcune specie polliniche);

-Anomalie termiche e malattie da vettore (condizioni favorevoli all'insediamento e lo sviluppo di zanzare);

-Rischi e danni diretti da eventi meteorologici avversi (alluvioni, trombe d'aria);

Questa ATS ritiene utile proporre l'inserimento nel Rapporto Ambientale delle tematiche legate all'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per le criticità dove Codesta Amministrazione Comunale ritenga di poter intervenire con azioni a livello locale.

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

A titolo di esempio al fine di contrastare i rischi e i danni derivanti da anomalie termiche i Comuni possono:

-incrementare nelle aree verdi pubbliche o private la piantumazione di alberature, utilizzando specie arboree caduche che ombreggiano d'estate e lasciano filtrare i raggi del sole d'inverno;

-richiedere, nella normativa urbanistico-edilizia che le superfici degli edifici (soprattutto delle coperture) abbiano un valore elevato di albedo (ovvero la capacità di riflettere la radiazione solare incidente);

-prevedere l'utilizzo, negli spazi pubblici e privati di pavimentazioni drenanti;

-prevedere misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.

Distinti saluti

IL DIRETTORE SC IGIENE SANITÀ PUBBLICA-SALUTE AMBIENTE  
Dott. Enea Antoniazzi



Il Responsabile del procedimento amm.vo: Dr. Enea Antoniazzi  
Il Referente del procedimento amm.vo: TdP Marco Alquati

Class. 6.3 Fascicolo 2026.9.43.22

Spettabile

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO  
P.ZA MAZZINI 1  
46042 CASTEL GOFFREDO (MN)  
Email: comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it

**Oggetto : Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante al Piano di Governo del Comune di Castel Goffredo. Osservazioni al documento di Scoping**

Si trasmette, in allegato, il contributo della scrivente Agenzia al documento in oggetto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

***Il Responsabile della UO***  
ANDREA NODOLINI

Allegati:

File VAS-VarPGT-CastelGoffredo-SCOPING\_signed\_signed.pdf

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Galassi mail:[g.galassi@arpalombardia.it](mailto:g.galassi@arpalombardia.it)

Referente per l'istruttoria: dott.ssa Barbara Bianco tel.:0376/4690263 mail:[b.bianco@arpalombardia.it](mailto:b.bianco@arpalombardia.it)

---

Dipartimento di Cremona - Indirizzo PEC: [dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Dipartimento di Mantova - Indirizzo PEC: [dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it)

**Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Redazione della  
Variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)  
Comune di CASTEL GOFFREDO(MN).  
Osservazioni in merito al documento di SCOPING.**

Mantova, li 20 maggio 2026

Prat. n. 2026.9.43.22

Class. 6.3

<b>Premessa</b>
-----------------

In data 29.04.2026, prot. n. arpa\_mi.2026.0069597 è pervenuta alla scrivente Agenzia PEC del Comune di Castel Goffredo, con la quale si comunicava l'indizione della prima seduta della conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla Redazione della Variante di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Con medesima nota si comunicava l'avvenuta messa a disposizione sul sito web regionale SIVAS e sul sito web del comune del Documento di Scoping avente oggetto "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026).

Si ricorda che ARPA, in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica, partecipa ai processi di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, in particolar modo formulando osservazioni finalizzate a "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi". Il contributo ARPA viene formulato, quindi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, quale apporto previsto dalla normativa regionale, reso alle autorità procedente e competente individuate, per l'assunzione delle determinazioni relative esclusivamente al procedimento di VAS.

Si evidenzia innanzitutto che nel capitolo 1 del documento di Scoping, relativo all'inquadramento normativo, non sono state citate alcune leggi regionali che hanno modificato la LR 12/2005 (anche se sono poi state citate nel capitolo relativo agli obiettivi strategici del futuro PGT):

- L.R. 31/2014 **Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato,**
- L.R. 18/2019 **Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali**
- L.R. 15/2024 **Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.**

Si coglie l'occasione, in questa fase, per fornire osservazioni di carattere generale che potrebbero rappresentare ulteriori elementi di riflessione anche per la futura definizione dei contenuti della Variante, sottolineando gli aspetti che, a parere dello scrivente Ente, dovranno essere approfonditi nel futuro Rapporto Ambientale e nella stesura della proposta di Piano.

Tali aspetti potrebbero non essere esaustivi dell'analisi che sarà effettuata nelle fasi successive del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e ciò nondimeno rappresentano un apporto iniziale che viene reso al Comune per l'impostazione della Variante.

**Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati**

Sarebbe opportuno, ove possibile, fornire nel Rapporto Ambientale un raffronto funzionale tra i testi normativi vigenti e i testi modificati e un raffronto funzionale tra gli elaborati cartografici vigenti e gli elaborati modificati, in modo da consentire ai soggetti competenti in materia ambientale, e non solo, di comprendere al meglio le modifiche che saranno introdotte, anche alla luce di quanto affermato nel documento di Scoping:

***“Per quanto concerne la VAS, la proposta della Variante al PGT di Castel Goffredo, non prevede nuove occupazioni di suolo agricolo ma un ridimensionamento delle previsioni del PGT vigente”<sup>1</sup>***

### **Coerenza con altri strumenti pianificatori**

Si prende atto che un primo esame è già stato svolto nel capitolo 4 *Quadro di riferimento programmatico* del documento di Scoping, in cui sono analizzati PTR (approvato con DCR 1157/2025), PPR, PGRA (con stralcio di tavola relativa al comune di Castel Goffredo riferito agli *Scenari di pericolosità alluvione – rielaborazione Autorità di Bacino distretto Po*), Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (con stralcio di tavola relativa al comune di Castel Goffredo riferito a *Fasce PAI -rielaborazione dati Geoportale*) e PTCP2022 (in particolare art.15 *Sistema paesaggistico ambientale*, art.36 *Sistema insediativo*, art.54 *Sistema della mobilità e dei trasporti*, art.66 *Sistema Agricolo e rurale*) e PIF.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo, e valido per quanto applicabile, di Piani Comunali e Sovracomunali, a contenuto ambientale e pertinenti, con i quali dovrà essere condotta l'analisi di coerenza delle previsioni:

- Piani sovracomunali (PTR-PTCP-PTC di Parchi, ecc.);
- Rete Ecologica Regionale (RER), Rete Ecologica Provinciale (REP), Rete Ecologica Comunale (REC);
- Piano di Indirizzo Forestale;
- Piano Cave della Provincia di Mantova;
- Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), in fase di aggiornamento;
- Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in fase di aggiornamento e Piano regionale di bonifica delle aree contaminate;
- Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC);
- Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC);
- Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), in fase di aggiornamento;
- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- Studi e dati geografici di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della componente geologica dei PGT e della pianificazione di protezione civile di cui all'Allegato 1 alla D.g.r. n. 3007 del 2024;
- Individuazione Reticolo Idrico Minore, Principale e Consortile;
- Definizione delle aree di localizzazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Piani di Utilizzazione Agronomica;
- Piano di zonizzazione acustica;
- Piano cimiteriale;
- Piano di Illuminazione Comunale o DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna).

In merito alle analisi di coerenza che saranno sviluppate nel Rapporto Ambientale, si raccomanda di prevedere opportuni **approfondimenti qualora venissero rilevate incoerenze o incertezze valutative**. Tali approfondimenti, infatti, risulterebbero funzionali a individuare eventuali azioni volte a migliorare le prestazioni ambientali della Variante in fase attuativa, nonché opportuni indicatori da includere nel piano di monitoraggio, al quale dovrebbe essere demandata la valutazione delle incertezze. Nel caso si verificano incoerenze è necessario giustificare le scelte di pianificazione o modificare alcuni passaggi della programmazione per evitare conflittualità. Questa fase risulta essere molto utile, in quanto consente la definizione degli obiettivi strategici che saranno definiti nel corso della predisposizione della Variante, nell'ottica di un miglior raccordo con gli altri strumenti decisionali. È importante infine verificare che vi sia coerenza anche a livello cartografico il rispetto ai diversi Piani con cui la futura Variante interagisce.

Il Documento di Scoping, scaricato dal sito web regionale SIVAS, indica i 4 obiettivi strategici:

- ✓ *“Obiettivo 1: Adeguamento alla normativa;*
- ✓ *Obiettivo 2: trasformazione e rigenerazione del territorio;*

<sup>1</sup> Cfr. “Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping” (aprile 2026). - Capitolo 3 **Scelte metodologiche** 3.3 *Caratterizzazione dell'“ Ambito d'influenza”*

- ✓ Obiettivo 3: Città Pubblica e cambiamento climatico;
- ✓ Obiettivo 4: Tutela del paesaggio".<sup>2</sup>

Il documento di Scoping nel capitolo 5 *Quadro di riferimento territoriale* anticipa anche altri contenuti che dovranno essere sviluppati nel futuro Rapporto Ambientale, fornendo una sintesi del quadro di riferimento territoriale comunale (numero abitanti, breve inquadramento morfologico ed idrogeologico e descrizione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, e delle principali attività e uso del suolo del territorio comunale), che comprende anche un breve quadro dello stato di attuazione del PGT vigente.

Il capitolo 6 **Quadro di riferimento ambientale** del documento di Scoping contiene una prima analisi delle matrici Aria, Acqua, Paesaggio, Ecosistema e Biodiversità, Suolo, Cave, Siti contaminati o bonificati, Rifiuti, Energia e Rumore. Nella sezione dedicata alla matrice "rumore" di tale capitolo viene riportata una tavola del Piano di Zonizzazione acustica comunale, ma non vengono riportati gli estremi degli atti con cui lo stesso è stato approvato.<sup>3</sup>

In riferimento alla zonizzazione acustica di Castel Goffredo, che risulta sia stata redatta nel mese di dicembre 2012, si fa presente che:

- sul portale MIRCA della Regione Lombardia è stato caricato il piano vigente;
- sul sito web del Comune di Castel Goffredo la cartografia e i documenti allegati sono reperibili all'indirizzo <https://cloud.municipiumapp.it/s3/1610/allegati/piano-di-governo-del-territorio/zonizzazione-acustica/zonizzazione-acustica-vigente.zip>

È opportuno che la vecchia zonizzazione acustica del Comune di Castel Goffredo venga aggiornata agli strumenti di pianificazione urbanistica più recenti, ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore; in particolare:

- Legge n°447/1995;
- L.R. 10 agosto 2001 n°13;
- D.G.R. 12 luglio 2002 n°VII/9776;
- D.G.R. 10 febbraio 2010 n°VIII/11349.

Si ricorda che la coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento (art. 4 della L.R. 13/2001). Il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.g.r. n. VII/9776 del 12/07/2002 **non è necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla tutela della popolazione dall'esposizione al rumore, può valere l'obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici)**. Quanto sopra viene ricordato al fine di sottolineare quanto rilevante sia la coerenza tra gli strumenti di gestione del territorio con la classificazione acustica dello stesso, al fine di prevenire il degrado delle zone acusticamente non inquinate e risanare quelle dove si riscontrano livelli di rumorosità tali da incidere negativamente sull'ambiente e sulla salute della popolazione.

#### **Suggerimenti per la stesura del Rapporto Ambientale e della relazione del Documento di Piano**

Si segnala che utile riferimento metodologico per lo sviluppo dei contenuti di supporto al procedimento di VAS (Rapporto Preliminare e Rapporto Ambientale) è costituito in particolare da due documenti elaborati da ISPRA: "*Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS (deliberato dal Consiglio Federale nel 2015)*"<sup>4</sup> e "*Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti*

<sup>2</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 7. **La Variante al PGT di Castel Goffredo # 7.1 Sintesi degli obiettivi di piano**

<sup>3</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale # 6.8 Rumore**

<sup>4</sup> Cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida>

ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS (deliberato dal Consiglio Federale nel 2017)<sup>5</sup>.

Si chiede che nel futuro Rapporto Ambientale e/o nella relazione del Documento di Piano venga previsto un paragrafo specifico nel quale si delinei, mediante un quadro sinottico, lo **stato di fatto** (previsto dai PGT vigenti) e lo **stato di progetto** (Variante di PGT in esame) degli ambiti di trasformazione e degli ambiti di intervento più significativi del Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

È importante quindi che si specifichi se gli ambiti del Documento di Piano e gli interventi più significativi del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, siano da intendersi riconfermati, stralciati o modificati rispetto al PGT previgente, nella Variante. Nel caso di modifiche degli indici urbanistici d'intervento, o di altre peculiarità, si suggerisce di procedere, nel quadro sinottico, ad un raffronto quantitativo e qualitativo degli indici urbanistici ante e post Variante.

Si chiede che nel futuro Rapporto Ambientale venga **puntualmente effettuata l'analisi/aggiornamento delle caratteristiche ambientali** (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) degli **Ambiti di Trasformazione e delle aree oggetto di futuro intervento di dimensioni significative del Piano delle Regole (Piani Attuativi PA e Permessi di Costruire Convenzionati PDCC) e del Piano dei Servizi, oggetto di modifica/nuova introduzione/conferma nell'ambito della proposta di Variante Generale.** Per *caratteristiche ambientali* s'intendono le peculiarità ambientali derivanti dall'assetto territoriale proprio del Comune di Castel Goffredo (es. presenza zone di tutela e rispetto di sorgenti o pozzi ad uso potabile acquedottistico, risorgive e fontanili, fasce di rispetto cimiteriale, fasce d'inedificabilità di impianti di depurazione, impianti sportivi, ospedali/strutture sanitarie, zone a traffico intenso, allevamenti, presenza di elementi di tutela nell'ambito delle Reti Ecologiche regionale, provinciale e comunale, area a bosco o altri elementi normati dal PIF, presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore, consortile e principale, presenza di elettrodotti e relative DPA, aree interessate da fenomeni alluvionali censiti nel PGRA o note all'Amministrazione Comunale, prossimità ad impianti di cava, impianti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), siti contaminati, impianti di trattamento rifiuti, impianti FER, impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, di presenza/assenza di servizi di acquedotto e fognatura, classe di fattibilità geologica e dissesti, classe della zonizzazione acustica, etc.).

Può essere funzionale, per l'analisi delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, la redazione, all'interno del Rapporto Ambientale, di schede puntuali in cui, mediante check-list, si valutino tutte le peculiarità e criticità sopra elencate.

Si prende atto dell'analisi preliminare del contesto locale effettuata nel documento di Scoping (capitolo 5 *Quadro di riferimento territoriale* e capitolo 6 *Quadro di riferimento ambientale*).

Nel futuro Rapporto Ambientale, in caso di disponibilità di dati più aggiornati, occorrerà procedere ad un aggiornamento del quadro conoscitivo e del quadro ambientale comunale rispetto a quanto già individuato nel già citato capitolo 6 del documento di Scoping.

Nel documento di Scoping sono evidenziate le criticità riportate anche nel PTR:

*"Le debolezze sempre riferite al territorio di Castel Goffredo possono essere sintetizzate in:*

- *Presenza di insediamenti sparsi che comporta difficoltà di accesso ad alcune tipologie di servizi dalle aree più periferiche rispetto ai centri urbani e, in generale, carente accessibilità locale;*
- *Inquinamento del suolo, dell'aria, olfattivo e delle acque causato dagli allevamenti zootecnici e mancanza di una corretta gestione del processo di utilizzo degli effluenti;*
- *Forte utilizzo della risorsa acqua per l'irrigazione e conflitti d'uso (agricolo, energetico);*
- *Abbandono di manufatti e cascine di interesse e dei centri rurali di pregio;*
- *Permanenza di manufatti aziendali abbandonati di scarso pregio che deturpano il paesaggio.*

[OMISSIS] *Le minacce possono essere sintetizzate in:*

- *Banalizzazione del paesaggio pianiziale e della biodiversità a causa dell'aumento delle aree destinate a uso antropico e alla monocoltura agricola;*

<sup>5</sup> Cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/publicazioni/publicazioni-del-sistema-agenziale>

- *Potenziale impatto negativo sull'ambiente da parte delle tecniche agricole e zootecniche, in mancanza del rispetto del codice di buone pratiche agricole".<sup>6</sup>*

Il documento di Scoping riporta inoltre gli indirizzi che il PTR individua dall'analisi SWOT del Sistema territoriale di pianura ed in particolare quelli che coinvolgono il Comune:

- *"Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale;*
- *Valorizzare il potenziale ecologico delle diverse tipologie spaziali e funzionali, di tutti gli elementi costitutivi del sistema del verde, finalizzandoli alla salvaguardia delle biodiversità;*
- *Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale*
- *Mantenere e/o ripristinare le funzionalità del suolo non edificato derivate dalle espansioni recenti".<sup>7</sup>*

Si chiede, **per ciascun aspetto conoscitivo pertinente** (es. demografia, mobilità sostenibile, edificazione, etc.) e **per ciascuna matrice ambientale/ vulnerabilità** (biodiversità, acqua, aria, suolo, fattori climatici, rumore, inquinamento elettromagnetico, rifiuti, etc.) di evidenziare eventuali **modifiche quantitative e/o qualitative intervenute** e/o eventuali **criticità intervenute** dopo lo scoping e/o dopo l'approvazione del PGT vigente.

A sintesi del quadro conoscitivo, si invita a **individuare gli elementi di criticità e sensibilità ambientale** che caratterizzano il territorio comunale, ritenendo particolarmente importante valutare, nell'ambito dei processi di VAS, **se e in quale misura l'attuazione della Variante possa incidere sulla tutela e sulla valorizzazione delle sensibilità ambientali.**

Nel Rapporto Ambientale dovranno essere evidenziate le eventuali criticità puntuali inerenti ai **servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione.**

Opportunamente si invita il Comune ad **evitare previsioni di interventi edilizi** significativi, in termini **dimensionali, in aree tuttora prive di fognatura e collegamento ad impianto di depurazione, stralciando eventuali previsioni pregresse.**

Si ricorda inoltre che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.

Per quanto concerne gli scarichi, si consiglia di inserire all'interno del Rapporto Ambientale **un elenco relativo agli insediamenti produttivi (industriali, artigianali e/o commerciali) distinguendo quelli che scaricano in fognatura da quelli che scaricano in acque superficiali.**

Si suggerisce infine di dare evidenza, nella documentazione a corredo della futura Variante, a tutte quelle attività ricadenti sul territorio comunale da cui possono derivare problematiche legate all'inquinamento acustico e/o atmosferico.

Per quanto attiene all'USO DEL SUOLO si prende atto che nel capitolo 6 *Quadro di riferimento ambientale* del documento di Scoping<sup>8</sup> viene presa in considerazione l'ultima versione del database DUSAF disponibile: la versione 7.0 del 2023.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 lettera e-bis) della L.r.12/05, il Piano delle Regole individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato, denominato **Carta del consumo di suolo**, la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante del PGT e viene aggiornata

<sup>6</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 4. **Quadro di riferimento programmatico # 4.1 PTR della Lombardia**

<sup>7</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 4. **Quadro di riferimento programmatico # 4.1 PTR della Lombardia**

<sup>8</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale # 6.5 Suolo**

ad ogni variante degli atti costituenti il PGT che preveda consumo di suolo. L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali. La Carta del consumo di suolo dovrà essere redatta, secondo i *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo* del PTR.

In relazione all'uso del suolo si suggerisce di fissare, ove non già provveduto, disposizioni che consentano di governare/contenere il fenomeno dell'occupazione di suoli da parte delle coltivazioni protette in serra. Si ricorda che le **serre**, come richiamato anche nella D.g.r. n. X/7117 del 25/09/2017, sono tenute al rispetto delle normative che le riguardano, tra cui la normativa in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

Tra gli elementi di pressione ambientale da considerare nella VAS della Variante è opportuno inserire anche eventuali allevamenti di dimensioni significative ove presenti nel territorio comunale: si chiede quindi di individuare in cartografia gli allevamenti, indicando, per ciascun sito, il tipo di allevamento e il numero di capi mediamente presente.

Si evidenzia che l'adozione di obiettivi di sostenibilità pertinenti alla realtà territoriale e ambientale oggetto di valutazione potrà contribuire a garantire una più concreta integrazione delle tematiche ambientali all'interno dello strumento urbanistico. A tal fine si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcuni suggerimenti per il corretto svolgimento del processo di VAS ed alcuni aspetti ambientali fondamentali al fine di una corretta e sostenibile pianificazione territoriale (alcuni dei quali già evidenziati anche nel documento di Scoping in esame).

#### **Criticità**

- Elevato consumo di suolo;
- Aree a rischio geologico, idrogeologico e sismico (in particolare dello studio della componente geologica devono essere considerate e cartografate le classi di fattibilità);
- Disponibilità idrica e sistema di adduzione;
- Sistema fognario e capacità del sistema depurativo;
- Problematiche relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- Interferenza con il reticolo idrico superficiale (principale, consortile e minore) e con le relative fasce di rispetto;
- Problematiche relative allo smaltimento delle acque meteoriche;
- Problematiche relative alla qualità dell'aria;
- Problematiche legate al traffico stradale e/o ferroviario (rumore e aria);
- Problematiche dovute ad attività produttive impattanti (emissioni in aria e acqua, rumore, odori, traffico indotto);
- Presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (anche nei comuni contigui con effetti sul comune);
- Presenza di allevamenti e Aree destinate allo spandimento di fanghi e reflui zootecnici;
- Presenza di siti contaminati;
- Presenza di stazioni per la distribuzione di carburanti;
- Presenza di aree dismesse (suolo);
- Presenza di cave attive, cave da ripristinare o cave future (impatti su acque sotterranee e superficiali, aria, rumore e traffico indotto);
- Presenza di impianti per la produzione di biogas/biometano o per il recupero o smaltimento rifiuti (impatti relativi ad acque, odore, aria, rumore, traffico indotto);
- Interferenza con aree protette (parchi, riserve naturali, monumenti naturali, PLIS, SIC e ZPS);
- Interferenze con la rete ecologica di livello regionale (RER), provinciale (definita dal PTCP) e locale;
- Interferenza con aree soggette a vincolo paesistico;
- Presenza di elettrodotti, gasdotti e oleodotti;
- Presenza di impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Presenza di zone di promiscuità residenziale/produttivo;
- Problematiche dovute a densità di popolazione troppo elevata;
- Presenza di aree ad elevata concentrazione di radon.

## Potenzialità

- Tutela e valorizzazione delle aree di rilevanza paesistica e naturale (aree protette, SIC e ZPS, rete ecologica);
- Salvaguardia della qualità agronomica dei suoli (Land capability);
- Tutela e valorizzazione del reticolo idrico superficiale;
- Ottimizzazione del consumo di suolo, contenendo fenomeni di urban sprawling;
- Tutela e crescita del patrimonio naturale attraverso lo sviluppo di reti ecologiche, l'utilizzo di risorse sostenibili e protezione dei suoli;
- Realizzazione di pianificazioni integrate del territorio, promuovendo integrazioni ambientali, paesistiche e naturalistiche.

Si ricorda che mediante il PGT possono essere proposte ed attivate politiche di sostenibilità ambientale (riqualificazione di aree dismesse o degradate, adeguate forme di compensazione, perequazione e incentivazione, agricoltura sostenibile, mobilità sostenibile, politiche energetiche, qualità ambientale del costruire).

## Piano di Monitoraggio

Nel documento di Scoping in esame viene dedicato un capitolo al tema, nel quale si anticipa che *“Per quanto riguarda gli indicatori per il comune di Castel Goffredo verranno presi in considerazione una serie di indicatori misurabili riguardanti le componenti ambientali e nello specifico: Energia - Aria - Acqua - Biodiversità e ecosistemi - Rifiuti - Suolo - Salute Trasporti - Beni culturali e paesaggio”*.<sup>9</sup>

Nel futuro Rapporto Ambientale sarà necessario predisporre un Piano di Monitoraggio che riporti, per ciascun indicatore, unità di misura di riferimento, fonte di reperimento dei dati e periodicità di monitoraggio. Si evidenzia che in base ad importanti modifiche normative all'art. 18 della parte seconda del D.Lgs. 152/06, l'autorità procedente dovrà trasmettere all'autorità competente per la VAS i risultati periodici del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate e stabilendo che l'autorità competente, a sua volta, si esprima su detti risultati entro 30 giorni e verifichi lo stato di attuazione del Piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionali e regionali.

Per quanto riguarda la scelta degli indicatori da monitorare sarebbe interessante verificare il Piano di Monitoraggio del vigente PGT ed analizzare gli indicatori scelti ed i risultati ottenuti.

Si suggerisce inoltre di valutare se attingere per il futuro Piano di Monitoraggio all'elenco di indicatori inseriti dal MASE nel documento ***“Indirizzi operativi specifici per il monitoraggio nella Valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali”***<sup>10</sup>: rispetto agli indicatori della Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile (approvata con d.g.r. 4967 del 29/06/2021, aggiornata con d.g.r. 6567 del 30/06/2022 e nel gennaio 2023, terzo aggiornamento), quelli individuati dal MASE appaiono facilmente popolabili dai Comuni senza richiedere informazioni ad altri Enti. Il monitoraggio proposto a livello ministeriale prevede tra i vari indicatori, l'analisi dell'incremento delle piste ciclabili e del verde urbano.

Allo scopo di restituire una migliore impostazione e presentazione del piano di monitoraggio, nonché per garantirne la piena operabilità, si raccomanda di verificare ed eventualmente evidenziare nel Rapporto ambientale la coerenza e la completezza degli indicatori rispetto agli obiettivi e alle azioni individuate dalla Variante, nonché rispetto agli effetti sull'ambiente attesi dalla sua attuazione: sarà così possibile verificare che non vi siano obiettivi o effetti sull'ambiente non rappresentati da indicatori e pertanto non rilevabili.

Si raccomanda inoltre di verificare ed esplicitare per ciascun indicatore le seguenti informazioni:

- la coerenza con gli obiettivi e le azioni del Nuovo Documento di Piano;
- la presenza e l'esplicitazione di eventuali *“traguardi”* da raggiungere;

<sup>9</sup> Cfr. “Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping” (aprile 2026). - Capitolo 9 *Monitoraggio*

<sup>10</sup> Il documento è disponibile, assieme agli indirizzi operativi per gli altri piani e programmi, al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/4171>.

- la definizione precisa di ciò che è misurato;
- la definizione dell'unità di misura;
- l'elencazione delle fonti di reperimento dei dati necessari al calcolo degli indicatori.

Infine, si rammenta che in merito a **un'eventuale collaborazione con ARPA Lombardia**, qualora vengano inserite nel futuro Piano attività al di fuori di quelle effettuate nell'ambito dei programmi ordinari di monitoraggio del nostro Ente (vedasi dati disponibili nel nostro sito web <https://www.arpalombardia.it/>), il coinvolgimento della nostra Agenzia dovrà essere preliminarmente concordato e non può, allo stato attuale, essere garantito.

Si suggeriscono le seguenti fonti informative per il reperimento dei dati utili per il Piano di Monitoraggio:

- **Aria.** Per ulteriori approfondimenti, dalla sezione dedicata alla qualità dell'aria del sito web di ARPA (citata anche nel documento di scoping<sup>11</sup>) possono essere reperiti i dati rilevati giornalmente dalla rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, le relazioni conclusive delle campagne effettuate con laboratorio mobile e i risultati delle simulazioni modellistiche relative alla stima delle concentrazioni di PM10, PM2.5, NO<sub>2</sub> e O<sub>3</sub> nei Comuni lombardi. Si segnala, inoltre, che è attualmente disponibile l'edizione 2023 dell'Inventario Emissioni Aria (INEMAR, [https://www.arpalombardia.it/media/sxido4he/report\\_inventario\\_2023.pdf](https://www.arpalombardia.it/media/sxido4he/report_inventario_2023.pdf)), i cui dati, anche alla scala comunale, sono reperibili dal sito web dedicato<sup>12</sup>.
- **Acqua.** Per un inquadramento di carattere generale, si segnala che dalla sezione dedicata alle acque presente sul sito web di ARPA possono essere reperiti i rapporti sessennali sullo stato delle acque superficiali e sullo stato delle acque sotterranee in Regione Lombardia (Rapporto sullo stato delle acque 2014-2019). È inoltre disponibile, come correttamente indicato nel documento di Scoping, la *Relazione Nitrati 2024 ed il Rapporto 2025 - Il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in Lombardia - Dati 2024*<sup>13</sup>. Con riferimento all'analisi dello stato dei servizi di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione, si prende atto che il documento di Scoping cita il Sistema Informativo Regionale Acque (SIRe Acque)<sup>14</sup>, ospitato sul sito web di ARPA<sup>15</sup> dove possono essere reperite le valutazioni annuali di conformità degli impianti di depurazione presenti sul territorio regionale.

Tra le fonti a cui far riferimento per la redazione del Rapporto Ambientale, si segnala che ISPRA mette a disposizione la piattaforma IdroGEO, che consente la consultazione, il download e la condivisione di dati, mappe, report, documenti dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia – IFFI, delle mappe nazionali di pericolosità per frane e alluvioni e degli indicatori di rischio: <https://idrogeo.isprambiente.it/app/page/pericolosita-e-rischio-idrogeologico>

- **Energia.** Per altri approfondimenti, si segnala che dal sito web EnergiaLombardia<sup>16</sup>, che ospita il sistema informativo SIRENA20, possono essere reperite ulteriori informazioni relative, a esempio, al processo di efficientamento energetico del patrimonio edilizio e agli impianti per la produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili (FER) presenti sul territorio regionale.
- **Attività Antropiche/Rifiuti.** In merito a tale tematica si segnala, come correttamente indicato nel documento di Scoping<sup>17</sup>, che dal Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR), ospitato sul sito web del Sistema informativo regionale rifiuti<sup>18</sup>, possono essere reperiti dati tecnici e amministrativi relativi

<sup>11</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale** # 6.1 *Aria*

<sup>12</sup> Cfr. <http://www.inemar.eu/>

<sup>13</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale** # 6.2 *Acqua*

<sup>14</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale** # 6.2 *Acqua*

<sup>15</sup> Cfr. <http://sireacque.arpalombardia.it/> (sezione 'Download').

<sup>16</sup> Cfr. <http://www.energialombardia.eu/>

<sup>17</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale** # 6.6 *Rifiuti* 6.6.2 *Impianti trattamento dei rifiuti*

<sup>18</sup> Cfr. <https://www.cgrweb.servizirl.it/cgrweb/menu.do?method=home>

agli impianti di trattamento dei rifiuti, agli impianti a fonte rinnovabile alimentati anche solo parzialmente da 'biomasse rifiuti' e agli impianti autorizzati al trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione acque reflue urbane<sup>19</sup>. Si segnala inoltre che il sito web Open Data Lombardia raccoglie gli elenchi delle aziende soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle attività a Rischio di Incidenti rilevanti (RIR) presenti sul territorio regionale.<sup>20</sup>

- **Aziende a Rischio Incidente Rilevante.** A tal proposito si ricorda che l'elenco delle aziende a rischio di incidente rilevante è riportato nel sito di ISPRA: <https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/Default.php>. Si suggerisce pertanto di verificare se siano presenti aziende RIR nei comuni limitrofi lombardi e di avviare un confronto con quelli interessati dalla presenza di aziende RIR (anche se fuori regione), al fine di verificare l'estensione delle aree di danno, anche per escludere che possano ricadere sul territorio comunale. Si chiede che tale aspetto e le conseguenti limitazioni alle destinazioni d'uso compatibili ai sensi del D.M. 09/05/2001 vengano tenuti in considerazione nel futuro Rapporto Ambientale e che le eventuali aree di danno vengano inserite nella cartografia relativa alla variante generale.

### **Vincoli**

In merito all'individuazione della vincolistica a carattere ambientale e non, si chiede di mettere a disposizione la **carta dei vincoli** (aree protette, fasce PAI, fasce di rispetto dei pozzi, fascia di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto degli elettrodotti, dei depuratori, ecc.) insistenti sul territorio comunale aggiornata allo stato attuale, coerentemente con quanto previsto dalla Variante. A tal proposito si ricorda di implementare in dette tavole tutte quelle perimetrazioni di vincolo che interessano direttamente il territorio comunale, comprese quelle che possono derivare anche da elementi esterni al confine comunale: è il caso ipotetico, ad esempio, di un pozzo/sorgente ad uso potabile situato in un comune limitrofo la cui fascia di rispetto insiste anche parzialmente sul territorio in esame).

Per una più agevole consultazione della documentazione di supporto alla Variante in questione, si chiede che nel futuro Rapporto Ambientale siano indicati i riferimenti delle diverse tavole di rappresentazione di tutti i vincoli insistenti sul territorio comunale.

Relativamente ai **depuratori**, si ricorda il vincolo stabilito dall'allegato 4 alla Delibera del 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque avente oggetto "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", il quale stabilisce che *"...Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti [intesi come impianti esistenti all'entrata in vigore della norma - ndr], per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi..."*.

In merito agli **elettrodotti** ricadenti sul territorio comunale, si segnala che all'interno del territorio comunale di Castel Goffredo transitano varie linee elettriche ad alta tensione (vedi cartine alle pagine successive):

- Più linee da 132 kV;
- Una linea da 380 kV.

Per tali linee elettriche ad alta tensione nel PGT deve essere indicata la **fascia di rispetto/DPA**, la cui determinazione è a cura del proprietario/gestore dell'elettrodotto.

<sup>19</sup> Cfr. <https://www.cgrweb.servizirl.it/cgrweb/menu.do?method=home>.

<sup>20</sup> Cfr. <https://www.dati.lombardia.it/>.


Infatti, ai fini della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) fissa, in conformità alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2):

- ✓ i limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100  $\mu$ T) come valori efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine;
- ✓ il valore di attenzione per l'induzione magnetica (10  $\mu$ T), da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.
- ✓ l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica a (3  $\mu$ T) da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, sia nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore sia nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio.


Il DPCM 8 luglio 2003, all'art. 6, in attuazione della Legge 36/2001 (art. 4 c. 1 lettera h), introduce la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto, definita nell'Allegato al D.M. 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti). **Detta fascia comprende tutti i punti nei quali, in normali condizioni di esercizio, il valore di induzione magnetica può essere maggiore o uguale all'obiettivo di qualità. Come prescritto dall'articolo 4, c. 1 lettera h) della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (Figura 1).** Si ricorda che le Regioni (fermi i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità) nella definizione dei tracciati degli elettrodotti che ricadono nella loro competenza autorizzativa, devono tener conto anche delle fasce di rispetto.

**Il DPCM 8 luglio 2003, all'art. 6, prevede che il proprietario/gestore dell'elettrodotto comunichi alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto** ed i dati utilizzati per il calcolo dell'induzione magnetica, che va eseguito, ai sensi del § 5.1.2 dell'Allegato al D.M. 29 maggio 2008, sulla base delle caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea, tenendo conto della presenza di eventuali altri elettrodotti. Detto calcolo delle fasce di rispetto va eseguito utilizzando modelli: 1. bidimensionali (2D), se sono rispettate le condizioni di cui al § 6.1 della norma CEI 106-11 Parte I; 2. tridimensionali (3D)2, in tutti gli altri casi. Le dimensioni delle fasce di rispetto devono essere fornite con una approssimazione non superiore a 1 m.

Figura 1 - Schema Fasce di rispetto e DPA in corrispondenza di metà campata e in vicinanza dei sostegni.




Mapa della Rete di distribuzione alta tensione della provincia di Mantova (aggiornata al 2003):



Dipartimento di Cremona – indirizzo PEC: [dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Dipartimento di Mantova – indirizzo PEC: [dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it)

## Particolare elettrodotti alta tensione del comune di Castel Goffredo:



## **Alta frequenza – Impianti telecomunicazione e radiotelevisione**

Si segnala inoltre che nel comune di Castel Goffredo sono presenti vari impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, sotto si riportano una cartina con la loro localizzazione (cerchi rossi e bianchi). Sono identificati gli impianti di telefonia, radiofonia, ponti radio e wireless.


Sono identificabili grazie al Catasto regionale degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisione CASTEL, consultabile al seguente link: <https://castel.arpalombardia.it/castel/>

Il Catasto regionale degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisione è stato istituito dall'art. 5 della LR 11/2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione" ed è gestito da ARPA Lombardia.

Il catasto informatizzato (CASTEL) costituisce l'archivio regionale e riguarda le antenne con frequenza compresa nell'intervallo 100 kHz -300 GHz. È nato dall'esigenza di avere un archivio omogeneo e coordinato, e in esso vengono inserite tutte le informazioni tecniche, amministrative e territoriali di cui ARPA è in possesso, relative agli impianti soggetti alla sopraccitata legge regionale. La disponibilità di questi dati rende possibile un'approfondita conoscenza del territorio ed un'efficace individuazione di eventuali elementi di criticità. Le informazioni contenute nel catasto sono aggiornate regolarmente da ARPA in fase di espressione di parere tecnico o della presa d'atto previsti dalla vigente normativa.

Il catasto è consultabile via web all'indirizzo <http://castel.arpalombardia.it/castel> e prevede sia l'accesso per gli utenti pubblici non accreditati, sia accessi accreditati per gli organi istituzionali, quali amministrazioni comunali, Comunità Montane, Regione Lombardia, ecc., ciascuno con aree di competenza differenti. Gli impianti sono georeferenziati, ovvero localizzati sulla mappa della Regione Lombardia.

Gli utenti pubblici possono prendere visione delle principali informazioni relative agli impianti presenti sul territorio: localizzazione, nome dell'impianto, tipologia dell'impianto, gestore, potenza. È possibile inoltre visualizzare e stampare report contenenti l'elenco degli impianti presenti nel Comune di interesse, oltre alle schede di dettaglio per ogni singolo impianto, e report statistici che consentono invece di visualizzare, sia in formato tabellare sia su mappa, alcuni indici di pressione su scala comunale per la provincia scelta.



Manuale utente | Credits

**ARPA** LOMBARDIA  
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Home | Login  
Utente non collegato

**Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione**  
Versione applicativo: 1.0

Il progetto del **Catasto informatizzato impianti di Telecomunicazione e radiotelevisione (CASTEL)** nasce dall'esigenza di fornire un archivio omogeneo e coordinato, contenente sia caratteristiche tecniche sia informazioni territoriali riguardanti i radiopiampanti presenti in Lombardia, consentendo così una più approfondita conoscenza del territorio e un'efficace individuazione degli elementi di criticità.

CASTEL consente

- ad un utente pubblico di visualizzare gli impianti presenti sul territorio, distinti per tipologia di trasmissione, identificati mediante i dati anagrafici di base (gestore, nome emittente);
- agli utenti istituzionali (Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Ispettorato delle Comunicazioni) di accedere, oltre alle posizioni e ai dati anagrafici, anche alle informazioni tecniche relative agli impianti di propria competenza;
- agli utenti ARPA di visualizzare i dati completi di tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, e di modificare la georeferenziazione dei dati di competenza territoriale.


© 2004 - 2012 - ARPA Lombardia - Tutti i diritti sono riservati. [Note legali](#)

Si riporta l'elenco degli impianti attivi e/o previsti alla data 11/05/2026 e nell'immagine successiva la loro localizzazione:

Gestore	Indirizzo	Nome Impianto	Tipo	Stato
Aria S.p.A.	Via MOLINO NUOVO	MN005 RAN CASTEL GOFFREDO	W	Accesso SCIA
Assoc. RADIO ALFA	Via BOTTURI 4	RADIO ALFA	R	Accesso
EOLO S.p.A.	Via MOLINO NUOVO	CASTEL GOFFREDO ID10180	W	Accesso SCIA
Fastweb S.p.A.	Piazza MAZZINI 1	CASTELGOFFREDO CENTRO	T	Accesso
Fastweb S.p.A.	Via MOLINO NUOVO	CASTEL GOFFREDO SSI	T	Accesso SCIA
Fastweb S.p.A.	Via CONTRADA MOLINO 17	R&B IMPIANTI	M	Accesso
ILIAD ITALIA S.p.A.	Via BRESCIA 9	CASTEL GOFFREDO OVEST MN46042_001	T	Previsto con parere favorevole
ILIAD ITALIA S.p.A.	Via AVIS SNC	CASTEL GOFFREDO CIMITERO MN46042_002	T	Accesso
ILIAD ITALIA S.p.A.	Via L.B. ALBERTI	CASTEL GOFFREDO ALBERTI	T	Accesso
OpNet S.r.l.	Via MOLINO NUOVO	CASTEL GOFFREDO	W	Accesso
TIM S.p.A.	Via MOLINO NUOVO	CASTEL GOFFREDO	T	Accesso SCIA
T-Systems Italia S.r.l.	Via MOLINO NUOVO	Castel Goffredo	T	Accesso
Wind Tre S.p.A.	Via CONTRADA ROMANINI	CASTEL GOFFREDO	T	Accesso
Wind Tre S.p.A.	Via BOTTURI 3	CASTEL GOFFREDO OVEST	T	Accesso
Wind Tre S.p.A.	Via SVEZIA	CASTEL GOFFREDO SUD	T	Accesso

Legenda tipologia impianto: W=wireless, P= ponte radio, T=telefonia, R=radio, M=microcella

Di seguito si riporta la localizzazione impianti attivi e/o previsti alla data 11/05/2026:



In riferimento ai cimiteri presenti sul territorio comunale, nel futuro Rapporto Ambientale si chiede di specificare l'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale (si richiamano in proposito il R.D. n.1265/1934, il

Regolamento Regionale n.4/2022 ed una recente sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 2022 n.772).

### **Valutazione d'incidenza**

In merito alla Valutazione di Incidenza (VIInCA), si ricorda che il percorso metodologico-procedurale per la VAS del Documento di Piano dei PGT, prevede che il Documento di scoping dia conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

L'estensore del documento di Scoping in esame evidenzia che *"Nel territorio comunale non ci sono aree a protezione speciale o siti di importanza comunitaria, è attraversato dal corridoio di secondo livello e nella parte nord è presente una porzione di territorio in cui insiste il corridoio di primo livello."*<sup>21</sup>

### **Sviluppi previsti e L.R. 31/2014 - Riduzione del consumo di suolo**

In correlazione alla L.R. 31/2014 e a seguito dell'approvazione dell'integrazione del PTR è stata approvata e pubblicata sul BURL anche la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP 2022). Si ricorda inoltre che Provincia di Mantova ha avviato il procedimento per una **Variante al PTCP per la definizione degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.**

L'estensore del documento di Scoping, come già riportato in premessa, afferma che *"Per quanto concerne la VAS, la proposta della Variante al PGT di Castel Goffredo, **non prevede nuove occupazioni di suolo agricolo ma un ridimensionamento delle previsioni del PGT vigente**"*<sup>22</sup>

Relativamente alla riduzione del consumo di suolo, si coglie l'occasione per suggerire al comune di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero.

Si rammenta che la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019 prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La norma non fissa l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione.

### **Censimento edifici con criticità e Ambiti di Rigenerazione Urbana**

Con le finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prevede obblighi di individuazione/censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

**Nel futuro Rapporto Ambientale si chiede di relazionare in merito agli esiti del censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità** previsto ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 12/05.

La L.R. 18/2019 prevede anche l'individuazione di eventuali Ambiti di Rigenerazione Urbana o ARU (art. 8 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

### **Energie rinnovabili**

Si prende atto che già nel capitolo 6 *Quadro di riferimento ambientale* del documento di Scoping<sup>23</sup> viene riportato che ai sensi della Legge regionale 11 aprile 2022 - n. 6 (BURL, Suppl. n. 15 del 13 aprile 2022) *"Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale"*, che si prefigge l'obiettivo di incentivare i Comuni lombardi a mappare i siti dove realizzare impianti fotovoltaici, *"Il Comune di Castel Goffredo ha realizzato tre impianti fotovoltaici attualmente installati su edifici pubblici (in questo caso tutti comunali): si tratta del tetto della palestra delle*

<sup>21</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 4. **Quadro di riferimento programmatico # 4.1 PTR della Lombardia**

<sup>22</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 3 **Scelte metodologiche 3.3 Caratterizzazione dell' "Ambito d'influenza"**

<sup>23</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale # 6.7 Energia 6.7.1 Fonti energetiche rinnovabili**

scuole medie (19,78 kWp), del tetto della ex-RSA (19,74 kWp) e di parte dell'area verde pertinenziale alla piscina (61,60 kWp)."

Si suggerisce quindi di **fornire un aggiornamento** nell'ambito del futuro **Rapporto Ambientale degli interventi di efficientamento energetico e di utilizzo di energie rinnovabili, effettuati e/o programmati negli edifici pubblici del territorio.**

Si ricorda che per gli edifici pubblici, come indicato dal Decreto 23 giugno 2022 sui **Criteri Minimi Ambientali (CAM)**, *"In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, il fabbisogno energetico complessivo degli edifici è soddisfatto, per quanto possibile, da impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia in loco o nelle vicinanze"*. Cfr. Allegato al Decreto 23 giugno 2022, par. 2.3.7

Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali occorre che i Comuni vigilino attentamente affinché ogni nuova realizzazione, o ingente ristrutturazione, si attenga scrupolosamente agli obblighi normativi di efficientamento energetico regionali e nazionali, non solo in ambito residenziale ma soprattutto in ambito terziario e del commercio dove appare meno pronunciata l'attenzione a questi aspetti. Si prende inoltre atto che nel sopra citato capitolo del documento di Scoping è riportato che *"Sono inoltre presenti sul territorio comunale 3 impianti fotovoltaici esistenti a terra e due impianti in costruzione e, più nel dettaglio:*

*loc. Caselle impianto di potenza 519 kWp*

*loc. Lodolo impianto di potenza 225 kWp*

*loc. Poiano impianto di potenza 20 kWp*

*in costruzione: n. 2 impianti di potenza rispettivamente di 5019,84 kWp e 6002,49 kWp."*<sup>24</sup>

Nel documento di Scoping è inoltre dedicata una sezione del capitolo 6 *Quadro di riferimento ambientale* agli impianti a biogas, in cui viene fatto un accenno a due impianti:

*"Località "Franzino": l'impianto da 250 kWe alimentato da reflui zootecnici dell'adiacente azienda agricola e da biomassa vegetale;*

*Località "Poiano": l'impianto nasce nel 2007 con autorizzazione della Provincia di Mantova per la produzione di energia elettrica fino alla potenza di 1 MWe da biogas; viene autorizzato l'ampliamento e la conversione dell'impianto alla produzione di biometano, fino alla capacità produttiva di 500 Sm<sup>3</sup>/h; i lavori sono in corso, l'impianto sarà alimentato da reflui zootecnici. e biomassa vegetale."*<sup>25</sup>

### **Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati**

Nel documento di Scoping non è evidenziata la presenza di alcun sito.

In generale, qualora nel prosieguo della procedura di VAS della Variante dovessero emergere superfici soggette ad indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica, si ritiene utile che tali aree vengano individuate e localizzate su cartografia in quanto costituiscono un elemento importante nel delineare il quadro comunale ed effettuare le scelte di pianificazione.

A tal proposito e relativamente ai siti da inserire in cartografia del PGT, si ricorda quanto definito al punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/02/2010 n. 8/11348 (*Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati*) e smi. Utile strumento per lo scopo è il [Portale Siti Contaminati \(PSC\)](https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Ambiente-ed-energia/bonifica-aree-contaminate/portale-siti-contaminati/portale-siti-contaminati), strumento informatico predisposto da Regione messo a disposizione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti di bonifica e che la DGR n° XII/2669 del 2024, disciplina le modalità di gestione, accesso e utilizzo del Portale, la cui operatività è stata avviata a luglio 2024 e il cui utilizzo è obbligatorio a partire dal 1° luglio 2025, sia per l'avvio dei nuovi procedimenti che per la gestione dei procedimenti in corso. Di seguito si riporta il link:








<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Ambiente-ed-energia/bonifica-aree-contaminate/portale-siti-contaminati/portale-siti-contaminati>

<sup>24</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale # 6.7 Energia 6.7.1 Fonti energetiche rinnovabili**

<sup>25</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 6. **Quadro di riferimento ambientale # 6.7 Energia 6.7.2 Impianti di biogas**

Fermo restando che quanto inserito nella suddetta anagrafe di ARPA Lombardia/Regione Lombardia potrebbe non essere aggiornato, preciso e completo, tuttavia, considerato che con Legge Regionale 10 ottobre 2023, n. 3, Regione Lombardia ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza (prevedendo che tali funzioni siano esercitate con l'ausilio dei sistemi informativi realizzati e gestiti da Regione), si demanda al comune la verifica e completezza dell'elenco dei siti.

Si riporta sotto quanto estratto da AGISCO, in proposito si evidenzia che risulta ancora attivo il procedimento relativo al sito MN015.0005 per il quale ARPA, con nota del 28/01/2019, aveva segnalato al Comune e alla Parte la necessità di presentare un Piano di Indagine Ambientale ai sensi delle Linee Guida ARPA LG.BN.001 rev. 0 del 15/03/2013, in quanto l'intervento riguardava la rimozione di un serbatoio interrato, senza tuttavia ricevere riscontro.

	Cod. sito	Tip. Proc.	Denominazione	Indirizzo	Comune	Prov.	Classificazione attuale	Proc. chiuso
	MN015.0001	SB/IP/AB	ERG PETROLI PV. MN098	via Cesare Battisti 25	Castel Goffredo	MN	non contaminato a seguito di AdR	SI
	MN015.0002	IP	MISE ENEL - CASTEL GOFFREDO CONTR. CASALPOGLIO	località Casalpoglio	Castel Goffredo	MN	non contaminato	SI
	MN015.0003	IP	FULGAR SPA - RINVENIMENTO SOSTANZA OLEOSA IN POZZO ANTINCENDIO	strada Casaloldo 55	Castel Goffredo	MN	non contaminato	SI
	MN015.0004	IP	ABITAZIONE SIG.RA FERRARI ANNA	via Ospedale 51	Castel Goffredo	MN	non contaminato	SI
	MN015.0005	SB	SOCIETA' CAVAZZINI SRL - DISMISSIONE IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI PRIVATO	via VIA S. APOLLONIO 2	Castel Goffredo	MN	ARPA ha fatto presente alla Parte e al Comune la necessità di adeguarsi alle LG ARPA sulla dismissione dei serbatoi predisponendo un Piano di indagine in seguito alla rimozione di un serbatoio. Non abbiamo più ricevuto riscontri.	NO
	MN015.0006	IP	INCENDIO IN CASCINA AGRICOLA NELLA PROPRIETA' DI BRIGNOLI EZIO	strada Gabbione 2-4	Castel Goffredo	MN	non contaminato	SI
	MN015.0007	IP	SVERSAMENTO DI SOSTANZE OLEOSE IN SCOLINA STRADA CASALMORO CATASTALE FG. 32 &#8211; MAP. 432	strada Casalmoro	Castel Goffredo	MN	non contaminato	SI

### **Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, PAI e Piano di Gestione del rischio Alluvioni (PGRA)**

Nel documento di Scoping non viene fatto alcun accenno ad un aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, ai fini dell'analisi di coerenza con le previsioni della nuova Proposta di Piano, si chiede di valutare la possibilità di rendere disponibile la relazione geologica fra gli allegati della Proposta di Piano che verranno pubblicati, e/o inserire un'esauritiva trattazione in merito nel Rapporto Ambientale che consenta un primo raffronto con le scelte di pianificazione della Variante.

Quanto sopra richiamato viene suggerito alla luce del fatto che le approvazioni dei diversi Piani (Proposta di Piano e Componente Geologica) non sempre sono temporalmente allineate.

Si prende atto che nel documento di Scoping sono state anticipate alcune informazioni, è infatti stato evidenziato relativamente al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), che *"Castel Goffredo si inserisce nel Reticolo Secondario di Pianura (RSP). Nella zona nord si caratterizza da scenari di elevata probabilità (H) – pericolosità elevata (P3) e a scenari di media probabilità (M) – pericolosità media (P2)"*<sup>26</sup> Nel documento di Scoping è inoltre riportato, che in base al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) *"Il territorio di Castel Goffredo non risulta inserito all'interno delle fasce P.A.I. "*<sup>27</sup>

### **Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile**

Il comune di Castel Goffredo è inserito in **zona B a media criticità idraulica** ai sensi del regolamento regionale n. 7/2017 e s.m.i.

Pertanto, ai sensi dell'art.14 comma 1 del sopraccitato regolamento, il Comune è tenuto *"a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT"*.

<sup>26</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 4. **Quadro di riferimento programmatico** # 4..3 Inquadramento idrogeologico - 4.3.1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

<sup>27</sup> Cfr. "Comune di CASTEL GOFFREDO – VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – Documento di Scoping" (aprile 2026). - Capitolo 4. **Quadro di riferimento programmatico** # 4..3 Inquadramento idrogeologico - 4.3.2 Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po

Si ricorda che l'art. 18 della L.R. 30 maggio 2025, n. 7 ha così modificato l'art. 58 bis della L.R. 12/2005:

*“Le disposizioni previste dal regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005), di cui al comma 5, lettera c), del presente articolo, sono recepite nei piani di governo del territorio (PGT) mediante variante da approvarsi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2026 per il documento semplificato del rischio idraulico comunale ed entro il 31 dicembre 2030 per lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento, oppure entro i termini di cui all'articolo 5, commi 3, 4, quinto periodo, 5.2 e 5 bis, terzo periodo, della l.r. 31/2014, nonché entro i termini di cui all'articolo 10 bis, comma 9 bis, secondo periodo, della presente legge”.*

Pertanto, non essendo noto se lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui sopra sia già previsto o predisposto, si invita il Comune a tenere conto di tale aspetto nelle future scelte di pianificazione territoriale oltre che all'ottemperanza di quanto stabilito dal disposto normativo sopracitato, valutando la possibilità di rendere disponibili i relativi elaborati fra gli allegati della citata Proposta e/o inserire un'esauritiva trattazione in merito nel Rapporto Ambientale.

Si rammenta infine che il Comune dovrà recepire gli esiti dello studio nel PGT e adeguare il Regolamento Edilizio con i principi di gestione del rischio idraulico in relazione alle trasformazioni del territorio, così come previsto dalle disposizioni del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i.

#### **Risparmio della risorsa idrica**

Si ricorda che l'art. 6 comma 1 lettera e) del Regolamento Regionale n. 2/2006 prevede, insieme ad altre misure di risparmio idrico, **l'obbligo della filtrazione e del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni**, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni. Si evidenzia che il recupero delle acque meteoriche, come sopra indicato, può essere effettuato per le sole acque meteoriche ricadenti sulle coperture, in quanto sono acque sostanzialmente non inquinate e non suscettibili di contaminazione, a differenza delle acque meteoriche di dilavamento di piazzali e strade. Ove non già provveduto, nell'ambito della normativa del futuro Piano e nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito, può risultare utile un richiamo all'obbligo di recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

In merito a questo obbligo si ritiene opportuno che lo stesso debba esser sicuramente perseguito nel caso di edifici a uso residenziale e di quelle tipologie di nuove edificazioni (ad esempio di tipo direzionale, commerciale, logistico) che siano caratterizzate dall'assenza di emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche.

#### **Superfici permeabili o drenanti**

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree a verde profondo e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli alberi, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel *Regolamento Edilizio-tipo nazionale*, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, **da recepirsi obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695).**

**Una volta adeguata la definizione di superficie permeabile di cui sopra, occorre garantire adeguate percentuali di superfici permeabili a verde profondo, per ciascun intervento edilizio compresi quelli nei lotti interclusi:** a parere dello scrivente Ente non si dovrebbe andare al di sotto delle percentuali minime a suo tempo stabilite dall'art. 3.2.3 del Regolamento di Igiene Tipo di Regione Lombardia (30% per i complessi residenziali e misti e 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali).

Il Regolamento di Igiene Tipo non trova più applicazione a seguito della modifica normativa regionale che ha introdotto l'art. 60 bis della L.R. 33/2009, ma individua percentuali di superfici permeabili che rappresentano un riferimento tuttora utile.

Si evidenzia inoltre quanto previsto nell'allegato D5 del PTCP, in particolare al punto 1.4.2 *Dotazioni minime di sostenibilità*:

#### **1.4.2 Dotazioni minime di sostenibilità**

Sono da intendersi quali dotazioni minime da prevedere per le previsioni e i progetti insediativi di rilevanti dimensioni e ad elevata attrazione di traffico i seguenti parametri di riferimento:

- A. non meno del 30% della superficie territoriale dell'intervento deve essere permeabile;
- B. non meno del 30% dell'approvvigionamento energetico dell'insediamento deve derivare da fonti rinnovabili;
- C. non meno del 30% di parcheggi interrati, in struttura o sulla copertura;
- D. non meno del 30% di riutilizzo delle acque meteoriche.

Per gli interventi di recupero edilizio di piccole dimensioni le percentuali minime di superfici permeabili di cui sopra dovrebbero rappresentare un obiettivo a cui tendere.

Negli ARU che saranno individuati nella futura Variante del PGT si potranno mettere in atto strategie di de-impermeabilizzazione.

Si ricorda infine quanto previsto dal decreto 23 giugno 2022 in merito ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici**: *"Il progetto di interventi di nuova costruzione prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% (ad esempio le superfici a verde e le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile come percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili)"*<sup>28</sup>

#### **Verde urbano e resilienza ai cambiamenti climatici**

La **Legge 14/01/2013 n. 10, Legge Quadro Nazionale sugli spazi verdi urbani**, all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato (9 m<sup>2</sup>/ab) stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis, aveva esonerato (ed esonera essendo tuttora in vigore) i Comuni lombardi dal rispetto del DM 1444/98, fatto salvo il rispetto della distanza minima tra fabbricati.

In generale, al di là del rispetto del parametro di 9 m<sup>2</sup> di verde pubblico attrezzato per abitante, l'obiettivo della Legge 10/2013 è quello di **rafforzare le quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate** (azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica il miglioramento del microclima a livello locale), di aumentare le aree di drenaggio delle acque meteoriche (vedasi nuove norme su invarianza idraulica e idrologica) prevenendo squilibri idrologici spesso concausa degli allagamenti urbani, e di aumentare le aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Le zone verdi piantumate, grazie all'ombreggiatura e all'evapotraspirazione delle piante, risultano incisive nel Tessuto Urbano Consolidato per ridurre l'effetto "isola di calore" estivo e rendere i centri urbani più resilienti ai cambiamenti climatici. Perciò, il Comune, reso edotto in merito a quest'ultimo aspetto, potrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e migliorative della situazione esistente e di previsione all'interno del TUC.

Si richiama a tal proposito anche l'Allegato al Decreto 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (GU Serie Generale n. 183 del 06/08/2022), che al paragrafo 2.3.3 - Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico fornisce delle indicazioni circa il verde pubblico e privato nei progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.

A scopo di consultazione e informazione, al fine di procedere correttamente e proficuamente nelle attività di pianificazione e gestione del verde urbano, si segnalano le *"Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico"* (MATTM, 2017).

#### **Rete Ecologica Comunale (REC)**

Nel documento di Scoping non vi è alcun accenno alla Rete Ecologica Comunale, tuttavia, nel capitolo dedicato all'analisi del PTCP, viene riportato, tra *"Gli obiettivi strategici che coinvolgono il Comune di Castel Goffredo [OMISSIS] Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche"*, mentre in quello dedicato alla sintesi del quadro di riferimento del territorio comunale viene evidenziato che *"La*

<sup>28</sup> Cfr. Allegato al Decreto 23 giugno 2022, par. 2.3.2

*copertura vegetazionale naturale risulta limitata e frammentata, prevalentemente associata alle fasce ripariali dei corsi d'acqua, ai filari alberati, alle siepi agrarie e ad alcune aree verdi urbane. Tali elementi, pur di dimensioni ridotte, rivestono un ruolo importante per la connettività ecologica, la mitigazione climatica e la qualità paesaggistica".*

si evidenzia che gli obiettivi specifici di una Rete Ecologica Comunale sono quelli di:

- 1) fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti e fornire uno scenario ecosistemico di riferimento;
- 2) fornire al PGT e relative varianti indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali e/o fornire al PGT un quadro adeguato di **misure specifiche di mitigazione** in modo tale che il Piano sia il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti;
- 3) fornire indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale funzionali al progetto di REC.

Ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale completa ed efficace, servono elementi conoscitivi e di progetto quali:

- descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (schede puntuali descrittive);
- individuazione degli habitat di pregio;
- ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);
- descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione e la mobilità degli organismi.

Lo studio progettuale della REC deve partire dall'individuazione degli eventuali habitat di pregio presenti nel territorio comunale e/o in prossimità, dalla ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.), per poi giungere all'individuazione di **misure ad hoc** (non generiche) per il suo mantenimento o per la sua implementazione (es. espropri, piantumazioni di essenze gradite alla fauna, rinaturazioni in aree intercluse, realizzazione fasce arbustivo-arboree lungo le strade per innalzamento linee di volo avifauna, creazione stepping stones, definizione di specifiche modalità gestionali, ad esempio, per le aree agricole, realizzazione sottopassi faunistici, creazione di ecodotti che possano consentire uno spostamento migliore degli organismi nell'ambito del Comune, ecc.).

L'elaborazione della REC richiede risorse economiche rilevanti, affinché tali risorse siano spese in modo da raggiungere un risultato efficace e di valore, è importante **individuare un progetto completo attraverso il supporto di professionisti esperti nel riconoscimento faunistico e floristico, nella progettazione di connessioni ecologiche efficaci per il territorio in esame e nella stesura di specifiche norme da inserire nel Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, utili per l'attuazione delle Rete**, per la sua valorizzazione e tutela nel tempo. In analogia a quanto reso obbligatorio per gli studi sulla VInCA dalle nuove "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3, anche gli studi propedeutici alla progettazione della REC dovrebbero essere effettuati da figure professionali con adeguate conoscenze e in possesso di lauree idonee.

Le reti ecologiche rappresentano strategie di gestione e pianificazione che implementano le azioni territoriali e che sono volte a mitigare gli effetti della frammentazione. **Solo un'attenta e corretta pianificazione del territorio, condotta seguendo metodi adeguati dal punto di vista ambientale ed ecologico, può permettere di evitare la degradazione dell'ambiente e di perseguire lo sviluppo sostenibile.**

### **Distanze da allevamenti**

Si propone di applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n. 20109 del 29/12/2005 *“Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale”* (paragrafo 3.1), inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.

Si propone di considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Per gli allevamenti a carattere familiare è possibile utilizzare, quale riferimento utile seppur non più cogente, la distanza di cui all'art. 3.10.4 del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia.

### **Inquinamento Luminoso**

Non è chiaro se il Comune sia dotato di PRIC; in presenza di PRIC sarebbe opportuno, nel Rapporto Ambientale, delineare lo stato di attuazione del Piano. In assenza di PRIC è opportuno prevedere azioni di Piano volte all'efficientamento, sia in termini di riduzione dell'inquinamento luminoso verso l'alto sia in termini energetici, della pubblica illuminazione.

Si ricorda che la L.R. 31/2015, abrogativa della precedente Legge Regionale, ha istituito il Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna o DAIE ed è valida per tutti gli apparecchi di illuminazione esterna, sia pubblici che privati, con alcune eccezioni molto circoscritte (art. 3 comma 1 della L.R. 31/2015).

Una volta che il Comune passerà al Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna o DAIE, previsto dalla L.R. 31/2015E s.m.i., che ha abrogato la L.R. 17/2000, questo documento dovrà essere corredato di cronoprogramma esecutivo e prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

### **Mobilità.**

In materia di mobilità si ricordano le seguenti normative:

- **L. 11/01/2018 n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”**. All'interno di questa Legge, tra le disposizioni per i Comuni, l'art. 8 comma 5 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di dotazione di **stalli per le biciclette** destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.
- **D.Lgs. 257/2016 e D.Lgs. 48/2020**, in cui sono contenute le misure per il potenziamento della rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli. Le misure riguardano, mediante l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali, anche ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 mq e ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016).

### **Rischio radon**

Il D.Lgs. 101/2020 s.m.i. ha introdotto norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare, il Titolo IV, Capo I, tratta il tema dell'esposizione al radon indoor negli ambienti di vita e di lavoro. La L.R. 3/2022, in attuazione del D.Lgs. 101/2020 s.m.i., ha introdotto alcune prescrizioni finalizzate alla prevenzione dall'esposizione al radon su tutto il territorio regionale ed ha modificato, di conseguenza, alcuni articoli della L.R. n. 33/2009 e della L.R. n. 7/2017.

Le principali disposizioni delle norme sopra citate, in qualche modo attinenti all'edilizia, sono ricordate di seguito.

Si ricorda che i comuni hanno l'obbligo (ex articolo 66 septiesdecies, comma 2, della L.R. n. 33/2009 s.m.i) di provvedere, qualora non lo abbiano già fatto, ad integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti chiusi. Indicazioni tecniche sulle specifiche misure per prevenire l'ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni sono contenute nel Piano Nazionale di Azione per il Radon (PNAR) (adottato con DPCM dell'11 gennaio 2024) e nelle *«Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor»*, approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e successivi

aggiornamenti. Tutte le misure tecniche preventive e correttive di cui ai paragrafi seguenti devono essere effettuate facendo riferimento ai suddetti documenti.

Su tutto il territorio regionale valgono le seguenti indicazioni:

1. Interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra in locali destinati ad uso abitativo (Art. 66 sexiesdecies L.R. 3/2022 - Interventi di protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni):
  - ✓ interventi di manutenzione straordinaria
  - ✓ interventi di restauro e di risanamento conservativo
  - ✓ interventi di ristrutturazione edilizia
  - ✓ interventi di nuova costruzione

Tali interventi sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative.

2. Recupero di locali seminterrati a uso abitativo anche comportante la realizzazione di autonome unità a uso abitativo (Art.3 L.R. 3/2022).

In questo caso deve essere realizzata almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell'accumulo di gas radon e, ove tecnicamente realizzabile, un'ulteriore misura tecnica correttiva.

Entro 24 mesi dalla presentazione della segnalazione certificata deve essere effettuata la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria.

In caso di superamento dei livelli di riferimento deve essere completata l'applicazione delle misure tecniche correttive ai fini del risanamento dei locali e occorre procedere ad ulteriore misurazione.

3. Mutamento d'uso senza opere di locali seminterrati da destinare ad uso abitativo (Art.3 L.R. 3/2022).

In questo caso deve essere effettuata la misurazione della concentrazione di radon.

In caso di superamento dei livelli di riferimento devono essere adottate misure correttive per la riduzione dell'esposizione al gas radon e si deve procedere ad ulteriori misurazioni.

4. Recupero dei piani terra esistenti da destinare ad uso abitativo di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della Legge Regionale 18/2019.

Si applicano le stesse disposizioni dei punti 2. e 3.

Si ricorda inoltre che, in caso di recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, la Legge Regionale 7/2017 prescrive le seguenti azioni:

1. Le pareti interrato dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia (comma 3 bis)
2. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia (comma 3 ter).

Con la speranza di avervi fornito un utile contributo, nel rimanere a disposizione ed in attesa dei prossimi momenti di confronto e nel riservarsi eventuali ulteriori osservazioni una volta meglio dettagliate le previsioni Variante di Piano di Governo del Territorio, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico istruttore  
dott.ssa Barbara Bianco

BARBARA BIANCO  
20.05.2026 11:33:41  
GMT+01:00

La Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Lorenza Galassi

LORENZA GALASSI  
20.05.2026 10:20:16  
GMT+01:00

Responsabile del procedimento: Lorenza Galassi  
Referente istruttoria: Barbara Bianco, tel. 0376.4690263

**Prot. n. 821 del 27/05/2026**

**Trasmessa ½ P.E.C.**

Mantova, 27/05/2026

Spett.le Comune di Castel Goffredo  
Piazza Mazzini 1  
46042 Castel Goffredo (MN)  
[comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it](mailto:comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it)

**OGGETTO:** *MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING – CONVOCAZIONE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/05 E S.M.I. DENOMINATA "VARIANTE GENERALE".*

***Riscontro alla comunicazione di convocazione del 29/04/2026.***

**CONSIDERATO** che il Comune di Castel Goffredo, con sede legale in Piazza Mazzini 1 , 46042 Castel Goffredo (MN) ha presentato comunicazione di avvenuta “Messa a disposizione del documento di scoping – convocazione della prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica per la variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i. denominata “variante generale” acquisita in atti con Prot. n. 677 del 30/04/2026;

**CONSIDERATA** la competenza attribuita a questa Azienda Speciale in merito alla pianificazione delle opere afferenti il Servizio Idrico Integrato e richiamato il vigente piano d'Ambito approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 24/09/2019;

**CONSIDERATA** altresì la competenza attribuita a questa Azienda Speciale in merito alla individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definito dall’Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, così come ribadito all’42 comma 3 della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e dall’Art. 14 comma 4 del Regolamento Regionale n. 2/2006;

**VISTI e VERIFICATI** i documenti e gli elaborati di scoping proposti con la variante al PGT del Comune di Castel Goffredo;

Sulla base della competenza propria della scrivente Azienda Speciale, degli strumenti di pianificazione vigenti e proposti, della programmazione degli interventi per il Gestore del Servizio Idrico Integrato SICAM S.r.l. approvata ai fini della predisposizione tariffaria 2024-2029 e di quanto precedentemente specificato, si ravvisano le seguenti osservazioni:

- Sul territorio comunale è presente un pozzo di captazione delle acque sotterranee al servizio della rete acquedottistica comunale situato in Strada Medole avente codice n. MN03279722002. Nella vigente pianificazione comunale è correttamente indicata la perimetrazione della fascia di salvaguardia. Si chiede pertanto la raffigurazione della medesima area nei nuovi documenti di variante;
- Si segnala inoltre la presenza del depuratore DP02001502 Castel Goffredo – Villa per il quale si richiede la rappresentazione della relativa fascia di rispetto.

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

**IL DIRETTORE**

*(Ing. Francesco Peri)*